

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 75° - Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 6 agosto 2021

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 luglio 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo pag. 2

LEGGE 29 luglio 2021, n. 20.

Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme pag. 4

LEGGE 29 luglio 2021, n. 21.

Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime pag. 23

LEGGE 3 agosto 2021, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie pag. 46

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 28 luglio 2021, n. 83.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica pag. 78

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 luglio 2021, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo

1. Dopo l'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 è aggiunto il seguente articolo:

“Art. 25 bis.

Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 24 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 si interpreta nel senso che sono recepiti i termini e le forme di presentazione delle istanze presentate ai sensi dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e pertanto resta ferma l'ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.

2. Per la definizione delle pratiche di sanatoria di cui al presente articolo, gli enti competenti rilasciano il nulla osta entro i termini previsti dalla normativa vigente.”.

2. I nulla osta di cui al comma 2 dell'articolo 25 bis della legge regionale n. 16/2016 come introdotto dal comma 1 sono resi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, nel caso di istanza di riesame, dalla data di presentazione della medesima istanza.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021.

MUSUMECI

Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente

CORDARO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 669 - *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n.380”*.

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente (Cordaro) il 18 dicembre 2019. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) l'8 gennaio 2020. (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

Disegno di legge n. 140 - *“Modifiche ed integrazioni agli artt. 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante ‘Recepimento del T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Barbagallo il 25 gennaio 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 7 febbraio 2018. (abbinato nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

Disegno di legge n. 453 - *“Norme per la limitazione del diritto di cessione e trasferimento di volumetrie - Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 16 del 10/08/2016 - Testo unico per l'edilizia”*.

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Aricò il 29 novembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 9 gennaio 2019. (abbinato nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020).

Disegno di legge nn. 669-140-453 abbinato dalla IV Commissione nella seduta n. 176 del 3 marzo 2020.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 176 del 3 marzo 2020, n. 184 del 13 maggio 2020, n. 185 del 20 maggio 2020, n. 186 del 4 giugno 2020, n. 187 del 10 giugno 2020, n. 189 del 17 giugno 2020, n. 190 del 23 giugno 2020, n. 192 del 24 giugno 2020, n. 194 del 1° luglio 2020, n. 196 del 7 luglio 2020, n. 198 del 14 luglio 2020 e n. 199 del 21 luglio 2020.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 199 del 21 luglio 2020.

Relatore: Eleonora Lo Curto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 220 del 7 ottobre 2020, n. 225 del 28 ottobre 2020, n. 235 del 16 dicembre 2020, n. 267 del 26 maggio 2021, n. 270 del 9 giugno 2021, n. 271 del 15 giugno 2021, n. 274 del 23 giugno 2021, n. 275 del 29 giugno 2021, n. 278 del 13 luglio 2021, n. 279 del 20 luglio 2021.

Disposizione stralciata dalla Presidenza nella seduta n. 278 del 13 luglio 2021 dal ddl nn. 669-140-453 (ddl nn. 669-140-453/A Stralcio I)

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 278 del 13 luglio 2021 e n. 279 del 20 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 20 luglio 2021.

(2021.31.1708)048

LEGGE 29 luglio 2021, n. 20.

Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Principi, finalità e destinatari

Art. 1.

Principi e finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, concorre, anche attraverso un sistema integrato di interventi, alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi presenti sul proprio territorio, assicurando l'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno e sovranazionale, dalle convenzioni internazionali e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

2. La legislazione regionale si ispira a principi di uguaglianza, alla costruzione di una società multiculturale ed inclusiva, alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione delle differenti culture e al contrasto di ogni forma di discriminazione.

3. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono politiche di intervento finalizzate:

a) alla realizzazione del primato della persona indipendentemente dalla cittadinanza, attraverso l'effettivo riconoscimento dei diritti inviolabili;

b) alla realizzazione di una società plurale ed inclusiva volta a favorire la valorizzazione delle culture e delle tradizioni di origine delle persone straniere dimoranti in Sicilia e, contestualmente, il rafforzamento della coesione sociale intorno ai principi e alle regole costituzionali, al fine di garantire il rispetto dei diritti di ciascuno e l'adempimento dei doveri individuali e collettivi;

c) all'istituzione di un sistema regionale di monitoraggio volto ad acquisire elementi di conoscenza utili a orientare le politiche pubbliche sulle materie oggetto della presente legge;

d) alla partecipazione alla vita pubblica delle persone straniere dimoranti in Sicilia ed alla valorizzazione dei rapporti interculturali come elementi fondamentali per la crescita della società e delle comunità, anche favorendo l'associazionismo tra le comunità di migranti;

COPIA
NOI

e) al contrasto dei fenomeni di razzismo, xenofobia, discriminazione e allo sviluppo di azioni positive volte all'inclusione sociale e al superamento delle condizioni di marginalità, di sfruttamento e di violenza relative ai soggetti vulnerabili quali, in particolare, le donne e i minori;

f) alla corretta informazione sui diritti e sui doveri previsti dalla legislazione italiana e sugli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento italiano ed europeo;

g) alla promozione di azioni e iniziative atte al mantenimento del legame con il Paese di origine e con le famiglie, favorendo il rientro assistito nei Paesi di origine.

Art. 2.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi dimoranti sul territorio della Regione.

2. La presente legge si applica anche ai richiedenti ed ai titolari di protezione internazionale ed ai beneficiari di protezione complementare presenti nel territorio regionale, fatte salve le competenze dello Stato.

3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di norme statali e regionali più favorevoli.

CAPO II

Assetto istituzionale e programmazione

Art. 3.

Funzioni della Regione

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

a) promuove, in raccordo con lo Stato e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza;

b) adotta il Piano triennale degli interventi e i relativi programmi annuali;

c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati sul territorio regionale, garantendo sul medesimo territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;

d) promuove la formazione e l'aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione;

e) promuove ed attua progetti e politiche attive mirati alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo culturale e religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne;

f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III.

Art. 4.

Funzioni degli enti locali

1. Gli enti locali promuovono e attuano, nell'ambito delle proprie competenze, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 5, interventi diretti a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti sociali e civili dei destinatari della presente legge, con particolare riguardo alle politiche abitative e del lavoro, alla valorizzazione e alla tutela dell'identità culturale, all'integrazione sociale, alle pari opportunità di genere ed alla partecipazione alla vita pubblica locale.

Art. 5.

Funzione degli enti del Terzo settore

1. La Regione riconosce la funzione sociale svolta dagli enti del Terzo settore, favorendo i progetti promossi per la realizzazione di iniziative finalizzate all'accoglienza, all'integrazione culturale e all'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

Art. 6.

Piano triennale per l'accoglienza e l'inclusione

1. La Regione si dota di un Piano per l'accoglienza e l'inclusione, con validità triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l'accoglienza e l'inclusione dei destinatari della presente legge.

2. Il Piano triennale individua altresì le eventuali risorse regionali ed extraregionali che possono essere destinate al finanziamento degli interventi.

3. Per l'elaborazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all'articolo 7, al fine di favorire la partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro promuove e coordina apposite conferenze regionali con la collaborazione e la partecipazione dei dipartimenti regionali interessati, dell'Anci, degli enti istituzionali e del Terzo settore coinvolti nelle politiche di accoglienza e inclusione e di quelli iscritti al registro di cui all'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni nonché delle comunità e delle associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge. Possono essere convocate periodicamente anche delle sessioni tecniche su diverse aree tematiche che possono sostituire una o più conferenze di programmazione.

4. Su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, la Giunta regionale approva il piano triennale, previo parere delle commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia e per gli aspetti finanziari.

5. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.
Programma annuale

1. Sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano triennale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, elaborata con le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 6, la Giunta regionale approva il programma annuale, il quale definisce le azioni di settore, stabilisce le modalità di attuazione delle stesse ed individua le priorità e le risorse finanziarie disponibili.

2. La Regione, attraverso il programma annuale, promuove l'azione dei comuni che, anche in forma associata, favoriscono l'esercizio dei diritti dei destinatari della presente legge, la loro partecipazione alla vita pubblica e, in particolare, attivano i seguenti servizi al fine di garantire certezza e uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale:

a) attività di informazione su diritti, doveri e opportunità dei destinatari della presente legge;

b) iniziative di informazione sui temi connessi all'immigrazione, dirette a favorire una corretta conoscenza delle cause del fenomeno migratorio;

c) realizzazione di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture finalizzati a favorire lo sviluppo delle relazioni interculturali e del dialogo interreligioso, nonché di iniziative di tipo culturale, artistico, sportivo finalizzate a promuovere l'inclusione sociale;

d) interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilità;

e) interventi di promozione della cittadinanza e di inclusione sociale, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale, scolastico e lavorativo rivolti a donne e minori;

f) orientamento e supporto nei rapporti con la pubblica amministrazione, in particolare nelle procedure per il rilascio, il rinnovo o la conversione dei titoli di soggiorno o la richiesta di cittadinanza;

g) servizi di mediazione linguistico-culturale;

h) servizi integrati per la protezione, l'assistenza e l'integrazione per le vittime di violenza, di tratta o di grave sfruttamento o in condizione di vulnerabilità.

3. Nell'ambito del programma annuale, la Regione promuove percorsi di formazione e aggiornamento rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali nonché agli operatori dei servizi pubblici e privati operanti in materia di accoglienza ed inclusione.

Art. 8.

Monitoraggio delle politiche di accoglienza

1. Presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è istituito l'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, incaricato di effettuare il monitoraggio e di sviluppare analisi del fenomeno sul territorio regionale.

2. L'Osservatorio è composto dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali competenti o loro delegati, da un rappresentante dell'Anci Sicilia nonché da rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore e delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge, individuati con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. Alle riunioni dell'Osservatorio possono essere invitati rappresentanti di istituzioni nazionali ed internazionali. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a compensi o rimborsi.

3. L'Osservatorio svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) predisporre un rapporto annuale sulla presenza delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;

b) raccoglie ed elabora, anche in raccordo con analoghi osservatori presenti sul territorio, dati ed informazioni utili all'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione delle persone straniere dimoranti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'inclusione sociale dei destinatari della presente legge.

4. L'Osservatorio provvede a rendere disponibili ed accessibili i dati raccolti ed elaborati mediante la pubblicazione sul sito istituzionale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

5. Alla istituzione ed al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Conferenza annuale sul fenomeno migratorio

1. Il Presidente della Regione convoca annualmente una Conferenza sul fenomeno migratorio quale luogo aperto di confronto e scambio fra i cittadini e le persone straniere dimoranti in Sicilia sui temi legati alle migrazioni e alle politiche di accoglienza e inclusione.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro o da un suo delegato. Alla Conferenza sono invitati i rappresentanti delle istituzioni locali, degli enti del Terzo settore, delle comunità e associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge e delle organizzazioni sindacali nonché esponenti delle Università e degli Istituti di ricerca.

CAPO III
Interventi di settore

Art. 10.

*Interventi a sostegno dei richiedenti e dei titolari
di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e con particolare riguardo alle situazioni di vulnerabilità, favorisce l'accoglienza e l'inclusione dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale e dei beneficiari di protezione complementare presenti sul territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione partecipa all'attuazione delle strategie operative definite dallo Stato e all'elaborazione di strategie regionali, garantendo il costante coinvolgimento degli enti locali, degli enti del servizio sanitario regionale e degli enti del Terzo settore.

3. La Regione, nell'ambito delle azioni previste dal programma annuale di cui all'articolo 7, promuove progetti rivolti ai soggetti di cui al comma 1 finalizzati all'inserimento nelle comunità locali, anche attraverso programmi di orientamento per l'accesso al lavoro ed ai servizi territoriali.

Art. 11.

Iniziative per il rientro ed il reinserimento nei Paesi di origine

1. La Regione, nell'ambito di programmi nazionali, comunitari e internazionali, favorisce, anche in collaborazione con le comunità e le associazioni rappresentative dei destinatari della presente legge, interventi a sostegno del rientro volontario e del reinserimento nei Paesi di origine delle persone straniere presenti sul territorio regionale.

Art. 12.

Interventi per i minori stranieri non accompagnati

1. Al fine di assicurare forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati, il Piano triennale ed il programma annuale prevedono modalità di sostegno degli interventi realizzati dagli enti locali, anche in forma associata, per l'accoglienza, la tutela e l'inserimento sociale dei minori presenti sul territorio regionale, anche con il coinvolgimento del garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Al fine di sostenere la conclusione dei percorsi scolastici e formativi e di integrazione sociale, gli interventi indicati nel comma 1, avviati durante la minore età, proseguono fino al completamento del percorso.

Art. 13.

Elenco regionale dei mediatori culturali

1. È istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro l'elenco regionale dei mediatori culturali.

2. L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso di adeguata professionalità in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative.

3. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e disciplina con decreto i requisiti e le modalità per l'inserimento nell'elenco.

Art. 14.

Assistenza socio-sanitaria

1. La Regione garantisce ai destinatari della presente legge l'accesso ai servizi sanitari e socio-assistenziali in condizioni di parità e di uguaglianza rispetto ai cittadini italiani.

2. Alle persone di cui al comma 1 in condizione di grave marginalità o a rischio di vulnerabilità sociale è comunque garantito l'accesso:

a) alle cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, anche di carattere continuativo, per malattia e infortunio nonché ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva;

b) agli interventi di natura sociale e a carattere emergenziale per il soddisfacimento dei bisogni primari anche attraverso soluzioni temporanee di accoglienza.

3. L'Assessore regionale per la salute promuove:

a) l'adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche;

b) attività di informazione, formazione ed aggiornamento degli operatori del servizio sanitario regionale finalizzata al miglioramento dell'assistenza;

c) l'organizzazione, presso gli enti del servizio sanitario regionale e in particolare presso le strutture di pronto soccorso, di servizi di mediazione linguistica e culturale, anche in via sperimentale;

d) iniziative per la prevenzione delle pratiche di mutilazione genitale femminile e delle pratiche clandestine di circoncisione, anche con il coinvolgimento delle comunità di appartenenza;

e) iniziative finalizzate all'assistenza delle donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;

f) l'adozione di piani mirati alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 15.

Politiche abitative

1. La Regione promuove l'edilizia abitativa sociale come strumento per la salvaguardia della coesione sociale e la rimozione degli ostacoli all'accesso ad un abitare adeguato e promuove azioni specifiche finalizzate a garantire parità di condizioni nella ricerca di soluzioni abitative per i destinatari della presente legge, favorendone l'integrazione e tenendo conto anche delle esigenze di ricongiungimento familiare.

2. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, promuove la messa in rete delle associazioni e degli enti che si occupano di mediazione nella ricerca di soluzioni abitative, favorendo l'inclusione delle persone straniere in condizioni di marginalità.

3. La Regione e gli enti locali, per favorire la ricerca di una soluzione abitativa a beneficio dei destinatari della presente legge, promuovono l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio disponibile.

Art. 16.

Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio

1. Ai minori dimoranti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti dalla legge regionale 20 giugno 2019, n. 10.

2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni finalizzate al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione nonché dell'abbandono e della dispersione scolastica.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale promuove ed attua iniziative che favoriscano:

- a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
- b) l'educazione interculturale;
- c) la piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la valorizzazione delle culture di origine;
- d) l'elaborazione di modelli regionali di accoglienza plurilingue per le scuole.

4. La Regione favorisce la mobilità studentesca internazionale come fattore di sviluppo e di innovazione, promuovendo la messa in rete di attività di orientamento ed accoglienza per studenti, dottorandi e ricercatori stranieri nonché l'attrazione di studenti stranieri sul territorio regionale mediante il raccordo con gli istituti culturali all'estero e con le Università.

Art. 17.

Orientamento e formazione professionale

1. La Regione promuove l'accesso dei destinatari della presente legge, che abbiano conseguito il titolo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del

Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ad interventi di tirocinio e formazione finalizzati all'acquisizione di nuove competenze professionali o alla valorizzazione di quelle acquisite nel Paese di origine, ai fini dell'inserimento lavorativo, anche in collaborazione con gli enti locali e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

2. La Regione promuove la stipula di protocolli d'intesa con le Università e con l'Ufficio scolastico regionale per favorire iniziative di informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua a favore dei destinatari della presente legge, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro.

3. La Regione promuove altresì la formazione dei destinatari della presente legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro.

Art. 18.

Misure per l'inserimento lavorativo e l'autoimprenditorialità

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo e l'avvio di attività autonome ed imprenditoriali dei destinatari della presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalla normativa regionale, favorisce l'inserimento lavorativo stabile delle persone straniere dimoranti in Sicilia, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.

3. La Regione e gli enti locali promuovono lo svolgimento di attività promozionali e informative volte ad agevolare, anche attraverso la promozione di accordi con le associazioni di categoria delle imprese e le camere di commercio, lo sviluppo di attività di tipo autonomo anche imprenditoriale o in forma cooperativa.

4. La Regione promuove interventi volti ad assicurare idonee condizioni di lavoro ai destinatari della presente legge con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e iniziative volte all'informazione sui diritti dei lavoratori.

Art. 19.

Misure a tutela del lavoro regolare

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, favorisce l'emersione del lavoro irregolare e di forme illecite di intermediazione di manodopera e svolge azioni di monitoraggio sull'attuazione della normativa vigente in materia di sicurezza e regolarità del lavoro.

2. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base di quanto previsto dal Piano triennale di cui all'articolo 6, definisce annualmente gli interventi prioritari e le risorse per sostenere i processi di emersione del lavoro non regolare e di intermediazione illecita di manodopera soprattutto nel settore agricolo nonché gli standard delle prestazioni in materia di tutela, sicurezza e qualità del lavoro da raggiungere sul territorio regionale.

3. Al fine di rafforzare l'attività ispettiva sul territorio regionale, la Regione favorisce il coordinamento e l'integrazione tra le funzioni ispettive svolte dagli

organismi istituzionali statali e comunali e promuove lo scambio di informazioni e forme di sperimentazione di modelli integrati di ispezioni tra i diversi enti a ciò preposti.

4. Al fine di favorire le attività di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, la Regione promuove:

a) la stipula di convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito per le lavoratrici e i lavoratori agricoli che copra l'itinerario casa-lavoro e viceversa;

b) l'istituzione, anche su iniziativa dei soggetti di cui all'articolo 5, di presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso;

c) l'utilizzo di beni immobili disponibili a centri di servizio e di assistenza socio-sanitaria organizzati dalle competenti istituzioni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e con le parti sociali;

d) l'adozione di misure per assicurare l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri;

e) l'attivazione di servizi di orientamento al lavoro mediante i centri per l'impiego;

f) la stipula di intese o protocolli volti a sensibilizzare e incentivare le aziende agricole alla creazione di una filiera produttiva eticamente orientata nonché alla promozione, alla tutela e al riconoscimento di prodotti agricoli "etici" per i quali sia possibile escludere qualsiasi forma di sfruttamento lavorativo o di intermediazione illecita di manodopera.

Art. 20.

Misure contro la discriminazione

1. La Regione e gli enti locali, nell'erogazione dei servizi ai destinatari della presente legge, informano la propria attività ai principi di adeguatezza e personalizzazione delle prestazioni.

2. La Regione e gli enti locali promuovono azioni per favorire il corretto svolgimento dei rapporti tra le pubbliche amministrazioni e i destinatari della presente legge, con particolare riguardo alla trasparenza e all'uniformità delle procedure.

3. La Regione e gli enti locali favoriscono il recupero ed il reinserimento sociale delle persone assoggettate a forme di schiavitù o vittime di violenza, anche promuovendo l'azione degli enti del Terzo settore e delle associazioni e comunità di migranti.

Art. 21.

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale, prima della presentazione del Piano di cui all'articolo 6, la Giunta regionale presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'attuazione della presente legge.

CAPO IV
Modifiche di norme ed entrata in vigore

Art. 22.

Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9

1. L'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 41.

Progetti in favore degli studenti con disabilità

1. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modificazioni, è autorizzato, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno e relativa ripartizione proporzionale alle Città metropolitane ed ai liberi Consorzi comunali, ad avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.

2. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 4.000 migliaia di euro da iscrivere in apposito capitolo di spesa “*Servizi integrativi migliorativi ed aggiuntivi a favore degli studenti disabili delle scuole secondarie di secondo grado*”, nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).”.

Art. 23.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

“5 *ter*. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 *bis*, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.”.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per la famiglia,
le politiche sociali ed il lavoro*

SCAVONE

COPIA
NON

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 6, comma 3:

L'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" così dispone:

"Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati.

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri immigrati, previste dal testo unico. Il registro è diviso in due sezioni:

- a) nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri, ai sensi dell'articolo 42 del testo unico;
- b) nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale degli stranieri di cui all'articolo 18 del testo unico.

2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.

3. Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione."

Nota all'art. 16, comma 1:

La legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante "Disposizioni in materia di diritto allo studio." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 28 giugno 2019, n. 30, S.O.

Nota all'art. 17, comma 1:

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, recante "Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." così dispone:

"Assetto didattico

1. I percorsi di istruzione degli adulti sono riorganizzati in:

- a) percorsi di primo livello: i percorsi di istruzione di primo livello realizzati dai Centri di cui all'articolo 2, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al comma 2, lettera b);
- b) percorsi di secondo livello: i percorsi di istruzione di secondo livello, realizzati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 6, sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica;
- c) percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana: i percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, realizzati dai Centri di cui all'articolo 2 e destinati agli adulti stranieri di cui all'articolo 3, nei limiti dell'organico assegnato, sono finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa.

2. I percorsi di primo livello di cui al comma 1, lettera a), sono articolati in due periodi didattici così strutturati:

- a) il primo periodo didattico è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo;
- b) il secondo periodo didattico è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al citato decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

3. I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale di cui al comma 1, lettera b), sono articolati in tre periodi didattici, così strutturati:

- a) il primo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione al secondo biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
- b) il secondo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione della certificazione necessaria per l'ammissione all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo;
- c) il terzo periodo didattico è finalizzato all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente. Tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per l'ultimo anno dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento alle singole aree di indirizzo.

4. I percorsi di primo livello relativi al primo periodo didattico di cui al comma 2, lettera a), hanno un orario complessivo di 400 ore, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, destinato allo svolgimento di attività e insegnamenti obbligatori relativi ai saperi e alle competenze attesi in esito ai percorsi della scuola secondaria di primo grado. I percorsi sono organizzati anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza da acquisire al termine dell'istruzione obbligatoria di cui all'allegato al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. In assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria, l'orario complessivo può essere incrementato fino ad un massimo di ulteriori 200 ore, in relazione ai saperi e alle competenze possedute dallo studente. Tale quota, articolata secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, può essere utilizzata anche ai fini dell'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, di cui al comma 1, lettera c).

5. L'orario complessivo obbligatorio dei percorsi di cui al presente articolo è così determinato:

- a) i percorsi di primo livello, relativi al secondo periodo didattico di cui al comma 2, lettera b), hanno un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali per l'area di istruzione generale, articolato secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10;
- b) i percorsi di secondo livello di cui al comma 3, lettere a), b) e c), hanno, rispettivamente, un orario complessivo pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici o professionali con riferimento all'area di istruzione generale e alle singole aree di indirizzo.

6. I percorsi di secondo livello di cui al comma 1, lettera b), relativi agli istituti tecnici, agli istituti professionali e ai licei artistici, con riferimento ai periodi didattici di cui al comma 3, lettere a), b) e c), sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, a tale fine individuate nell'ambito della competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l'osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica.

7. Nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione liceale possono prevedere, altresì, la realizzazione di percorsi finalizzati al conseguimento di altri diplomi di istruzione liceale oltre a quello di liceo artistico nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle dotazioni organiche definite ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

8. I percorsi di istruzione artistica di cui al comma 1, lettera b), sono realizzati con riferimento alle conoscenze, abilità e competenze previste dai corrispondenti ordinamenti del liceo artistico secondo i periodi didattici di cui al comma 3, l'orario complessivo di cui al comma 5 e i criteri generali di cui al comma 9, definiti secondo le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'articolo 11, comma 10.

9. Ai fini di cui al presente articolo, con le linee guida di cui all'articolo 11, comma 10, approvate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze avente natura non regolamentare sono definiti i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili, per lo studente, i carichi orari di cui ai commi 4 e 5, attraverso:

- a) il riconoscimento dei crediti comunque acquisiti dallo studente per l'ammissione ai percorsi del tipo e del livello richiesto;
- b) la personalizzazione del percorso di studio relativo al livello richiesto, che lo studente può completare anche nell'anno scolastico successivo, secondo quanto previsto dal patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e);
- c) la fruizione a distanza di una parte del percorso previsto, di regola, per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo;
- d) la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del corrispondente monte ore complessivo del percorso.”.

Nota all'art. 23, comma 1:

L'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza.

1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.

2. Costituiscono fonti di finanziamento del "Fondo" le seguenti risorse:

- a) fondo regionale per la disabilità istituito con la legge regionale n. 4/2017;
- b) fondi regionali dedicati, ivi comprese le risorse autorizzate con la presente legge;
- c) fondo sanitario regionale, ivi compresi i risparmi derivanti dalle gare centralizzate degli acquisti, che devono essere aggiuntivi rispetto alla spesa sostenuta per il settore delle disabilità negli anni precedenti;
- d) risorse statali finalizzate;
- e) risorse degli enti locali in relazione alle specifiche competenze in materia socio-assistenziale;
- f) eventuali risorse di altri soggetti istituzionali.

3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità. Gli interventi a carico del "Fondo", nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:

- a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del 22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) operatori OSA e OSS;
- d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, che si prende effettivamente cura della persona con disabilità.

4. Per l'esercizio finanziario 2017, in osservanza dei principi di equità e pari trattamento tra gli aventi diritto, non si applicano i criteri e le limitazioni di cui al comma 1 e continuano ad applicarsi

i criteri e le modalità di erogazione dei trasferimenti monetari diretti individuati nel D.P.Reg. n. 545/GAB del 2017 emanato in applicazione della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera a), sia per i soggetti di cui al punto 2), lettera b) del medesimo decreto, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4 e determinato con il D.P.Reg. 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di "Patto di cura". L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima le quali devono essere presentate o nel corso del primo semestre dell'anno e trasmesse entro il 30 giugno o nel corso del secondo semestre e trasmesse entro il 31 dicembre di ogni anno.

5 ter. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 5 bis, per i soggetti affetti da disabilità gravissima il termine per la presentazione delle domande, relativamente al solo primo semestre dell'anno 2021, è fissato al 30 settembre 2021.

6. I trasferimenti monetari diretti a valere sul Fondo unico di cui alla presente legge sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione di un "patto di cura" sottoposto a verifiche periodiche.

7. All'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è aggiunto il seguente periodo: "Le Città metropolitane e i liberi Consorzi comunali possono incrementare i livelli di assistenza anche con fondi propri."

8. La programmazione, la gestione ed il controllo del "Fondo" di cui al presente articolo è attuata attraverso un adeguato sistema informativo, integrato con analoghi servizi informativi previsti per la gestione dei fondi statali e del fondo sanitario e altri sistemi informativi eventualmente esistenti, alimentato da tutti gli operatori che a livello regionale e locale operano per la gestione delle risorse del "Fondo".

9. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere b) e d), per l'esercizio finanziario 2017, sono quantificate in misura pari a 148.680 migliaia di euro, di cui l'importo stimato di 68.680 migliaia di euro finanziato con le risorse assegnate alla Regione siciliana per gli anni 2016 e 2017 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assegnazioni del Fondo nazionale per le non autosufficienze, non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono programmate nell'anno 2017 nel rispetto delle disposizioni della presente legge.

10. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a), b) e d), per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, sono quantificate in 158.000 migliaia di euro annui, cui si provvede:

- a) per l'importo di 63.000 migliaia di euro annui a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti e dal conseguente adeguamento delle stime di entrata tenendo conto del tasso di incremento del PIL previsto nel Documento di programmazione economico nazionale;
- b) per l'importo di 59.000 migliaia di euro si provvede per l'anno 2018 mediante riduzione della quota relativa al medesimo anno del limite di impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e per l'anno 2019 mediante riduzione di pari importo delle somme iscritte nel Fondo globale di parte corrente, capitolo 215704, accantonamento 1003;
- c) per l'importo stimato di 36.000 migliaia di euro annui con le risorse assegnate alla Regione siciliana per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006.

11. Le risorse destinate al finanziamento delle comunità alloggio per i disabili psichici iscritte alla Missione 12, Programma 2, Capitolo 182519 dell'Allegato I - Parte B, della presente legge, quantificate in 11.500 migliaia di euro annui per il triennio 2017-2019, integrano le risorse regionali destinate al sistema delle disabilità.

12. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 le risorse derivanti dai risparmi delle gare della centrale acquisti del settore sanitario sono destinate, nel rispetto della specifica disciplina vigente, nel limite annuo di 50.000 migliaia di euro, al finanziamento degli interventi in favore dei disabili di cui al presente articolo. Le Aziende sanitarie provinciali destinano la somma di 5.000 migliaia di euro, nell'ambito dei risparmi di cui al presente comma dell'esercizio finanziario 2018, al finanziamento dei programmi di assistenza effettuati dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), in favore dei soggetti individuati nel presente articolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di settore.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente articolo, quantificato in 158.000 migliaia di euro annui, è finanziato con le risorse annualmente assegnate alla Regione siciliana a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze istituito dall'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296/2006, stimate in 36.000 migliaia di euro annui, e per la differenza a valere sulle risorse derivanti dai processi di riforma relativi alle modalità di attribuzione alla Regione delle entrate spettanti.

14. Le risorse finanziarie destinate annualmente ai soggetti con disabilità gravissima di cui al comma 1 del presente articolo non possono essere inferiori a 50.000 migliaia di euro annui.

15. All'articolo 7, comma 7, della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte alla fine le seguenti parole ", quanto al 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti e quanto al restante 50 per cento sulla base del numero degli studenti iscritti con disabilità."

16. Per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulle risorse del Fondo per gli investimenti dei comuni di cui all'articolo 4, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 15.000 migliaia di euro, è programmata dai comuni per il finanziamento di interventi finalizzati a favorire la mobilità e la vita indipendente dei soggetti con disabilità di cui al presente articolo.

17. All'articolo 29 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 le parole "predisposto dai servizi sociali del comune di residenza" sono sostituite dalle parole "che preveda l'erogazione di interventi di assistenza secondo le modalità coerenti con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza".

18. Al fine di assicurare il mantenimento delle prestazioni per le emergenze sanitarie connesse con la funzione di prevenzione e di sostegno psicologico a supporto dei detenuti "nuovi giunti" negli Istituti penitenziari siciliani ove il servizio è attivo, è riconosciuto agli psicologi in servizio in dette strutture almeno fino al 31 dicembre 2016, in forza del superamento di una selezione pubblica indetta dalla precedente Amministrazione penitenziaria di appartenenza, il passaggio nei ruoli del Servizio sanitario regionale, come previsto per il medesimo profilo dal decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 125.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 773: 'Legge regionale sull'accoglienza e l'inclusione'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Di Paola, Damante, Campo, Cappello, Ciancio, Di Caro, De Luca, Marano, Pasqua, Siragusa, Sunseri, Schillaci, Trizzino, Zafarana, Zito, Lupo, D'Agostino, Fava, Dipasquale, il 15 giugno 2020. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 7 luglio 2020 (adottato quale testo base ed abbinato nella seduta n. 208 del 25 maggio 2021).

Disegno di legge n. 951: 'Legge quadro in materia di assistenza e gestione del fenomeno immigratorio'. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Lentini, Di Mauro e Compagnone, il 29 gennaio 2021. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 13 maggio 2021 (abbinato nella seduta n. 208 del 25 maggio 2021).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 204 del 4 maggio 2021, n. 206 dell'11 maggio 2021, n. 208 del 25 maggio 2021, n. 211 dell'8 giugno 2021, n. 212 del 15 giugno 2021, n. 213 del 16 giugno 2021 e n. 216 del 23 giugno 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 216 del 23 giugno 2021.

Relatore: Salvatore Siragusa.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 275 del 29 giugno 2021 e n. 278 del 13 luglio 2021, n. 279 del 20 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 279 del 20 luglio 2021.

(2021.31.1709)012

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGE 29 luglio 2021, n. 21.

Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema, della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nel rispetto dei principi della Costituzione e della normativa dell'Unione europea, in applicazione dell'articolo 14, lettera a) dello Statuto della Regione, anche allo scopo di innalzare i livelli minimi di tutela della salute e di protezione ambientale previsti dalla normativa statale, con la presente legge promuove:

- a) la tutela della salute umana, dell'ambiente naturale, della biodiversità, degli ecosistemi e delle attività agricole;
- b) il contrasto alla desertificazione, al rischio idrogeologico e agli incendi;
- c) la tutela dei prodotti agricoli siciliani e di tutti i settori produttivi correlati;
- d) un modello agro-silvo-pastorale conforme ai criteri dell'agroecologia;
- e) un efficiente servizio di controlli e verifiche del settore agroalimentare.

2. La Regione favorisce la transizione verso un modello di sviluppo coerente con il "Green new deal" europeo, orientando in tal senso le programmazioni relative allo sviluppo rurale.

Art. 2.

Definizioni

1. Per "agricoltura di precisione" si intende una strategia di sviluppo agricolo, forestale e zootecnico che si avvale di moderne strumentazioni, basata sull'osservazione delle variabili quantitative e qualitative che intervengono nel sistema produttivo per fornire supporto alla gestione aziendale.

2. L'agroecologia è un sistema di produzione agricola che applica i principi fondamentali dell'ecologia al settore agricolo, zootecnico e forestale.

COPIA
NOI

Art. 3.

Divieti di uso di biocidi

1. Al fine di garantire la tutela della salute e in applicazione del principio di precauzione e di protezione della salute umana, previsto dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è vietato l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica, sulla base del regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 2018/848/UE e dall'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, negli ambiti territoriali di seguito specificati:

a) nei parchi e nelle riserve naturali, nei parchi archeologici, nei geositi, nei geoparchi, nei monumenti naturali, a partire dall'1 gennaio 2023;

b) nei siti della Rete Natura 2000, istituiti ai sensi delle direttive n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 ("Habitat") e n. 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 ("Uccelli"), che comprendono le Zone di Protezione Speciale (ZPS), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a partire dall'1 gennaio 2023;

c) lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari;

d) in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola.

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000.

3. L'Autorità di bacino definisce, nel Piano di distretto idrografico, un piano di monitoraggio per le aree critiche, rilevate nell'ambito del bacino idrografico, per la presenza dei biocidi.

4. Le attività di cui al comma 3 rientrano nell'ambito delle ordinarie attribuzioni dell'Autorità di bacino e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

Art. 4.

Vigilanza sull'utilizzo di biocidi tossici e sanzioni

1. Per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, le funzioni di controllo sono attribuite al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

2. È istituito un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove confluiscono i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

Art. 5.

Attività a sostegno della transizione verso l'agroecologia

1. La Regione, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove altresì:

- a) corsi di formazione agli operatori comunali e forestali del verde pubblico, urbano ed extraurbano, sui prodotti e sulle tecniche di difesa integrata ecocompatibili e biologiche;
- b) consulenze e servizi gratuiti alle aziende agricole nel rispetto della normativa in materia di aiuti *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, così come modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;
- c) campagne di informazione sui rischi sanitari ed ambientali legati all'utilizzo di prodotti biocidi;
- d) attività di ricerca, monitoraggio e sperimentazione nonché interventi di recupero e ricostruzione ambientali;
- e) programmi di aggiornamento per il personale tecnico delle pubbliche amministrazioni, in materia di criteri di manutenzione, di conservazione e di gestione delle aree seminaturali;
- f) programmi di formazione per gli agricoltori in materia di modalità di gestione e opportunità di utilizzazione delle aree non coltivate;
- g) programmi di formazione per gli operatori turistici sul riconoscimento delle erbe spontanee, delle caratteristiche e della gestione degli ambienti seminaturali e naturali;
- h) programmi di educazione alimentare e sanitaria nelle scuole dell'obbligo;
- i) la creazione di biodistretti per la diffusione dei principi dell'agroecologia e di un modello di sviluppo sostenibile e compatibile con le esigenze dei territori e delle comunità agricole.

Art. 6.

Controlli e verifiche nelle importazioni e nelle produzioni

1. I prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, possono essere commercializzati, lavorati, trasformati o venduti nel territorio regionale se dotati di certificato di analisi agrarie e multiresiduali rilasciato in conformità al successivo comma 2. Tale certificato attesta la presenza di prodotti chimici di sintesi e micotossine nei limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/585 della Commissione del 27 aprile 2020 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/601 della Commissione del 13 aprile 2021.

2. Il certificato è richiesto dall'impresa che importa o commercializza i prodotti agricoli e gli alimenti di cui al comma 1 ed è rilasciato da un laboratorio ufficiale designato ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017. L'elenco dei laboratori ufficiali designati ai sensi del periodo precedente è pubblicato dall'Assessorato regionale della salute.

3. L'assenza del certificato di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. La non conformità del certificato di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000.

4. Nei casi di cui al comma 3 è disposto il sequestro del lotto di merce o prodotto secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Dopo gli accertamenti giudiziari la merce non idonea al consumo è distrutta.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende sanitarie provinciali territorialmente competenti dispongono piani di controllo per assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2.

6. I risultati dei controlli sono pubblicati annualmente su una piattaforma informatica della Regione. L'accesso a tale piattaforma è libero e gratuito.

7. In attuazione dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante e nel rispetto dei principi e delle misure contemplati nell'Allegato II, sez. I, del medesimo regolamento, la Regione può adottare prescrizioni più restrittive di quelle contemplate dal regolamento citato, per la protezione fitosanitaria delle produzioni agricole regionali. Tali prescrizioni sono emanate dal dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea previa intesa con il Servizio fitosanitario centrale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nel rispetto dei limiti previsti dal paragrafo 1 del predetto articolo 31.

Art. 7.

Aziende agroecologiche

1. Le aziende agricole che si adeguano al sistema di produzione agroecologico, certificato da apposita relazione tecnica da parte di un iscritto all'albo dei dottori agronomi e forestali o all'albo dei periti agrari o dei periti agrotecnici, trasmessa annualmente al competente ufficio della Regione, usufruiscono, in armonia con la Politica Agricola Comune (PAC), delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della presente legge.

2. Sono riconosciute "aziende agroecologiche" le aziende che utilizzano esclusivamente le sostanze previste dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2014 della Commissione dell'8 aprile 2014 e successive modificazioni e che rispettano quanto previsto dal comma 3.

3. Le aziende agroecologiche rispettano le seguenti prescrizioni:

a) destinano almeno il 10 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di specie arboree autoctone, da attestare nel fascicolo aziendale, indifferentemente con impianto o reinnesto di specie forestali o frutticole o a duplice attitudine;

b) qualora presentino un ordinamento delle colture erbacee od ortive, destinano almeno il 20 per cento della propria superficie aziendale alla coltivazione di varietà

autoctone. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i primi cinque anni decorrenti dal riconoscimento di azienda agroecologica;

c) destinano almeno il 5 per cento della superficie aziendale ad una o più colture di interesse apistico o ad impollinazione entomofila o a flora spontanea;

d) le aziende agroecologiche con colture poliennali alla fine del ciclo produttivo devono reimpiantare almeno il 20 per cento della superficie aziendale con specie arboree o arbustive autoctone;

e) negli allevamenti zootecnici di animali di bassa corte almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro due anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

f) negli allevamenti zootecnici di animali diversi da quelli di cui alla lettera e) almeno il 10 per cento dei capi è costituito, entro cinque anni dal riconoscimento di azienda agroecologica, da razze autoctone;

g) negli allevamenti apistici almeno il 20 per cento delle famiglie delle api deve avere regine appartenenti alla sottospecie "Apis mellifera siciliana".

4. L'elenco ufficiale delle specie e razze autoctone contenente le specie arboree, arbustive ed erbacee e le razze zootecniche è pubblicato con decreto assessoriale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nell'ambito dei benefici di cui all'articolo 8 godono di premialità aggiuntive le aziende agroecologiche che raggiungono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) la produzione aziendale di energie rinnovabili;

b) il risparmio di risorse idriche;

c) l'adozione di sistemi per il recupero e riuso delle acque reflue e piovane;

d) l'adozione di sistemi di smaltimento e trattamento dei reflui non inquinanti come la fitodepurazione;

e) l'utilizzo di filiere corte, gruppi di acquisto solidale, contratti di vendita diretti agricoltore-consumatori, contratti di rete, accordi di filiera, microstrutture di distribuzione e di raccordo tra produzione ed acquisto e ristorazione collettiva che usi prodotti agricoli e loro lavorati riconducibili ai sistemi di produzione agroecologica;

f) la trasformazione in compost di qualità delle proprie produzioni e dei cicli produttivi aziendali.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

Art. 8.

Accesso ai fondi del PSR e ad altri finanziamenti pubblici

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende agroecologiche beneficiano di premialità nell'ambito delle risorse del PSR.

Art. 9.

Principio di precauzione

1. Allo scopo di scongiurare l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di specie esotiche invasive dannose per la salvaguardia della biodiversità, il Governo regionale richiede al Governo nazionale di invocare l'applicazione del principio di precauzione previsto dall'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea. A tal fine si applica il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, concernente le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

Art. 10.

Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce l'Osservatorio permanente sull'introduzione di specie aliene infestanti, le cui modalità di gestione e sede istituzionale sono individuate con successivo decreto del Presidente della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede alla richiesta di applicazione del principio di precauzione ogni qualvolta l'Osservatorio permanente, istituito ai sensi del comma 1 del presente articolo, rilevi un rischio concreto per la salute umana, animale o vegetale, ovvero un rischio per l'ambiente. L'Osservatorio permanente segnala i suddetti rischi mediante una relazione tecnico-scientifica.

3. L'Osservatorio permanente opera sul territorio regionale e, di concerto con l'Osservatorio regionale sulla biodiversità siciliana, procede, successivamente alla presentazione della relazione tecnico-scientifica di cui al comma 2, alla redazione di piani di rischio finalizzati alla richiesta di applicazione del principio di precauzione. I piani di rischio contengono:

a) una valutazione scientifica del rischio;

b) la comparazione analitica dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'azione o dall'assenza di azione.

4. L'Osservatorio permanente è composto dai seguenti soggetti:

a) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, uno dell'Assessorato regionale della salute e uno dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente;

b) un rappresentante per ognuna delle università siciliane, uno per ciascuno degli enti di ricerca pubblici o a partecipazione pubblica e degli istituti sperimentali presenti sul territorio regionale;

c) un rappresentante degli ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste riconosciute;

e) un rappresentante delle associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione;

f) un rappresentante dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA).

5. Il piano di rischio, redatto ai sensi del comma 3, è approvato dalla Giunta regionale.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

7. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 11.

Iniziative di divulgazione culturale e scientifica

1. La Regione promuove iniziative di divulgazione culturale e scientifica in collaborazione con le università presenti sul territorio regionale, per la diffusione dei temi connessi all'agroecologia e per la formazione di professionalità specifiche e di tecnici esperti della materia.

Capo II

Disposizioni per la promozione e la diffusione di tecniche per l'agricoltura di precisione e l'uso sostenibile delle risorse in agricoltura

Art. 12.

Innovazione tecnologica in agricoltura

1. La Regione promuove l'agricoltura multifunzionale e l'innovazione tecnologica nei processi produttivi dell'agricoltura, favorendo l'utilizzo della piattaforma informatica multifunzionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17. A tal fine la Regione adotta politiche che, attraverso l'agroecologia e le tecniche agricole di precisione, incentivino la protezione della funzionalità dei suoli,

l'innovazione e la sostenibilità in agricoltura, l'uso efficiente delle risorse naturali, la tutela delle risorse idriche e la riduzione dell'impatto ambientale delle produzioni.

2. La Regione favorisce inoltre:

a) lo sviluppo di sistemi produttivi correttamente integrati con il territorio;

b) l'utilizzo delle nuove tecniche per il contenimento dell'uso di biocidi e dei prodotti fitosanitari, definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 e dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

3. La Regione promuove altresì forme di gestione aziendale conformi agli indirizzi dei regolamenti europei in materia di agricoltura biologica.

Art. 13.

Misure per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione in Sicilia e l'uso sostenibile delle risorse naturali

1. La Regione promuove le tecniche di precisione in ambito agricolo, forestale e zootecnico attraverso apposite misure attuative del PSR utilizzando lo strumento delle linee guida nazionali adottate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per:

a) preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi;

b) incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia resiliente e a basse emissioni di carbonio;

c) tutelare le acque superficiali, marine e sotterranee;

d) promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione;

e) potenziare su tutto il territorio regionale la redditività delle aziende agricole, la competitività e la qualità delle produzioni alimentari;

f) sostenere la produzione di cibi sani, salutari e di elevata qualità.

Art. 14.

Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione - ORAdP

1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea l'Osservatorio regionale per l'agricoltura di precisione, di seguito denominato ORAdP.

2. L'ORAdP ha il compito di individuare le tecnologie disponibili e il loro migliore utilizzo nelle colture prevalenti.

3. L'ORAdP è il centro di raccolta dati della superficie agricola regionale. I dati raccolti sono elaborati, organizzati e certificati in forma aggregata in collaborazione

con l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia e con gli enti strumentali e i consorzi di ricerca regionali.

4. I dati relativi all'utilizzo delle tecnologie di precisione presso le aziende agricole sono utilizzati unicamente sotto il profilo quantitativo e senza identificazione dei singoli utenti, in forma anonima e funzionale alle analisi aggregate realizzate per i fini di cui alla presente legge.

5. L'ORAdP:

a) svolge attività informativa, fornendo agli agricoltori indirizzi sulle applicazioni di precisione disponibili e più efficaci per la produzione agricola;

b) favorisce l'accesso libero ai dati utili allo sfruttamento di tecnologie di agricoltura di precisione e promuove l'utilizzo di programmi a sorgente aperta per l'applicazione delle tecniche agricole di precisione;

c) pubblica un rapporto annuale sull'annata agraria di riferimento, contenente l'analisi delle criticità anche in relazione ai mutamenti climatici.

6. I dati raccolti dall'ORAdP sono utilizzati al fine di misurare e controllare gli effetti dei mutamenti climatici in agricoltura e per la valutazione storicizzata dei danni.

7. Le attività dell'ORAdP sono pubblicate sul portale *web* della Regione nella sezione del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

8. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le norme attuative del presente articolo.

9. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta alcuna indennità o rimborso spese. Le attività di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal competente dipartimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 15.

Linee di indirizzo elaborate dall'ORAdP

1. I dati elaborati dall'ORAdP sono utilizzati come base scientifica per le linee di indirizzo della Regione, ai fini della programmazione dei fondi europei, degli investimenti nella sperimentazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative nel settore dell'agricoltura di precisione.

Art. 16.

Ricerca applicata e progetti pilota

1. La Regione, attraverso accordi di collaborazione con imprese agricole singole o associate, consorzi, università, centri e istituti di ricerca di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale e dell'innovazione tecnologica, promuove l'attività di ricerca applicata e la realizzazione di progetti pilota per l'agricoltura e la zootecnia in ambito agricolo di precisione.

Art. 17.

Disposizioni finanziarie

1. Le iniziative della presente legge, ed in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 16, sono realizzate nell'ambito e a valere sulle risorse del PSR, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

2. Il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, le conseguenti modifiche al Programma di sviluppo rurale (PSR).

Capo III

Norme in materia di concessioni demaniali marittime e norma finale

Art. 18.

Norme per la riduzione del contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime

1. Le disposizioni di cui ai commi 7, 9 e 10 dell'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano nella Regione con riferimento alla determinazione dei canoni delle concessioni demaniali marittime prevista dalla normativa regionale. A tal fine i termini di cui al comma 8 del citato decreto legge n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020, per la presentazione della domanda e per il versamento dell'importo dovuto sono fissati rispettivamente alla data del 31 agosto 2021 e del 31 ottobre 2021.

Art. 19.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 luglio 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea*

SCILLA

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*

CORDARO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1:

L'articolo 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana." così dispone:

"L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
- b) bonifica;
- c) usi civici;
- d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
- e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- f) urbanistica;
- g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
- h) miniere, cave, torbiere, saline;
- i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
- l) pesca e caccia;
- m) pubblica beneficenza ed opere pie;
- n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
- o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
- p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
- q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
- r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
- s) espropriazione per pubblica utilità."

Note all'art. 3, comma 1:

Il regolamento (CE) 30 maggio 2018, n. 848/UE, recante "Regolamento del parlamento europeo e del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 giugno 2018, n. L 150.

L'allegato 2 del decreto ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793, recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009. (Decreto n. 6793)." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 settembre 2018, n. 206.

Note all'art. 3, comma 1, lett. b):

La direttiva 21 maggio 1992, n. 43, recante "Direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 22 luglio 1992, n. L 206.

La direttiva 30 novembre 2009, n. 147, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici" è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea del 26 gennaio 2010, n. L 20.

Note all'art. 5, comma 1, lett. b):

Il regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408, recante "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

Il regolamento (UE) 21 febbraio 2019, n. 316, recante "Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 22 febbraio 2019, n. L 51 I.

Note all'art. 6, comma 1:

Il regolamento di esecuzione (UE) 27 aprile 2020, n. 585, recante "Regolamento di esecuzione della Commissione relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 29 aprile 2020, n. L 135.

Il regolamento di esecuzione (UE) 13 aprile 2021, n. 601, recante "Regolamento di esecuzione della Commissione relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2022, il 2023 e il 2024, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale." è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 14 aprile 2021, n. L 127.

Nota all'art. 6, comma 2:

L'articolo 37 del regolamento (UE) 15 marzo 2017 n. 625, recante "Regolamento del Parlamento europeo relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del

Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio.” così dispone:

“Designazione dei laboratori ufficiali.

1. Le autorità competenti designano laboratori ufficiali cui far effettuare analisi, prove e diagnosi di laboratorio a partire dai campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nello Stato membro nel cui territorio operano tali autorità competenti o in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo.

2. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio situato in un altro Stato membro o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) esistono disposizioni appropriate che autorizzano le autorità competenti a svolgere gli audit e le ispezioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o a delegare l'esecuzione degli audit e delle ispezioni alle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo in cui il laboratorio è situato; e
- b) tale laboratorio è già designato come laboratorio ufficiale dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio esso è situato.

3. La designazione di un laboratorio ufficiale avviene in forma scritta e contiene una descrizione dettagliata:

- a) dei compiti che il laboratorio svolge in qualità di laboratorio ufficiale;
- b) delle condizioni alle quali esso svolge i compiti di cui alla lettera a); e
- c) delle soluzioni necessarie per assicurare coordinamento e collaborazione in modo efficiente ed efficace tra i laboratori e le autorità competenti.

4. Le autorità competenti possono designare come laboratorio ufficiale un laboratorio che:

- a) possiede l'esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per effettuare analisi, prove o diagnosi sui campioni;
- b) dispone di un numero sufficiente di addetti adeguatamente qualificati, formati ed esperti;
- c) garantisce che i compiti attribuitigli ai sensi del paragrafo 1 sono effettuati in modo imparziale ed esente da qualsiasi conflitto di interessi per quando riguarda l'adempimento dei propri compiti in qualità di laboratorio ufficiale;
- d) è in grado di fornire tempestivamente i risultati delle analisi, prove o diagnosi effettuate sui campioni prelevati durante i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali;
- e) opera secondo la norma EN ISO/IEC 17025 ed è stato accreditato secondo tale norma da un organismo nazionale di accreditamento operante in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008.

5. L'accreditamento di un laboratorio ufficiale di cui al paragrafo 4, lettera e):

- a) deve includere i metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio che il laboratorio deve utilizzare per le analisi, prove o diagnosi quando esso opera in qualità di laboratorio ufficiale;
- b) può comprendere uno o più metodi di analisi, prova o diagnosi di laboratorio, o gruppi di metodi;
- c) può essere definito in maniera flessibile, in modo da consentire di integrare l'ambito dell'accreditamento per comprendere versioni modificate dei metodi impiegati dal laboratorio all'epoca dell'accreditamento, o nuovi metodi supplementari, sulla base delle convalide effettuate dal laboratorio stesso senza una valutazione preliminare dell'organismo nazionale di accreditamento prima dell'impiego di tali metodi modificati o nuovi.

6. Nel caso in cui nessun laboratorio ufficiale designato nell'Unione o in un paese terzo che è parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi del paragrafo 1 disponga delle

competenze, attrezzature, infrastrutture e personale necessari per eseguire analisi, prove o diagnosi di laboratorio nuove o particolarmente rare, le autorità competenti possono incaricare un laboratorio o centro di diagnosi che non soddisfa uno o più requisiti di cui ai paragrafi 3 e 4 di effettuare tali analisi, prove e diagnosi.”.

Nota all'art. 6, comma 4:

Gli articoli 13, 19 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” così rispettivamente dispongono:

“Art. 13

Atti di accertamento.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dall'assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 19

Sequestro.

Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è

emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Art. 20

Sanzioni amministrative accessorie.

L'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione o il giudice penale con la sentenza di condanna nel caso previsto dall'art. 24, può applicare, come sanzioni amministrative, quelle previste dalle leggi vigenti, per le singole violazioni, come sanzioni penali accessorie, quando esse consistono nella privazione o sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione.

Le sanzioni amministrative accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione contro il provvedimento di condanna o, nel caso di connessione di cui all'art. 24, fino a che il provvedimento stesso non sia divenuto esecutivo.

Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento.

In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa è consentita la messa a norma e quest'ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.

E' sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La disposizione indicata nel comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.”.

Nota all'art. 6, comma 7:

L'articolo 31 del regolamento (UE) 26 ottobre 2016, n. 2031, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.” così dispone:

“Prescrizioni più severe adottate dagli Stati membri.

1. Nei loro territori gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto a quelle adottate a norma dell'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3 e dell'articolo 30, paragrafi 1, 3 e 4, se giustificate dall'obiettivo di protezione fitosanitaria e nel rispetto dei principi di cui all'allegato II, sezione 2.

Tali misure più severe non impongono e non determinano divieti o limitazioni dell'introduzione o dello spostamento di piante, prodotti vegetali o altri oggetti nel e attraverso il territorio dell'Unione che siano diversi da quelli imposti dagli articoli da 40 a 58 e dagli articoli da 71 a 102.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure da essi adottate nell'ambito del paragrafo 1.

Su richiesta, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione annuale sulle misure adottate conformemente al paragrafo 1.”.

Nota all'art. 7, comma 2:

Il regolamento di esecuzione (UE) 8 aprile 2014, n. 354, recante “Regolamento di esecuzione della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 aprile 2014, n. L 106.

Note all'art. 9, comma 1:

L'articolo 191 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea così dispone:

“Art. 191

(ex articolo 174 del TCE)

1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
 - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
 - protezione della salute umana,
 - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
 - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:
 - dei dati scientifici e tecnici disponibili,
 - delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,
 - dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,
 - dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.”.

Il titolo IV del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.”, contenente i “Controlli all'importazione”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2018, n. 24.

Nota all'art. 12, comma 1:

L'articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.” così dispone:

“Piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" per l'applicazione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari.

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, la Regione promuove la creazione, lo sviluppo e l'applicazione di una piattaforma informatica multifunzionale "Blockchain" che istituisce un registro pubblico aperto, condiviso, trasparente, sicuro ed immutabile, in grado di garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari, tracciabilità, rintracciabilità degli stessi e per accrescere la fiducia dei consumatori finali nell'operato delle istituzioni e delle aziende. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione adotta e sviluppa una tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile.

2. Le disposizioni attuative relative all'istituzione e al funzionamento della piattaforma di cui al comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e sentita l'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”.

Nota all'art. 12, comma 2, lett. b):

L'articolo 3 del regolamento (UE) 22 maggio 2012, n. 528, recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi” così dispone:

“Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «biocidi»:

- qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,
- qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel

primo trattino, utilizzata con l'intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

Un articolo trattato che abbia una funzione primaria biocida è considerato biocida;

b) «microorganismo», qualsiasi entità microbiologica, cellulare o non cellulare, capace di replicarsi o di trasferire materiale genetico, compresi funghi inferiori, virus, batteri, lieviti, muffe, alghe, protozoi ed elminti parassiti microscopici;

c) «principio attivo», una sostanza o un microorganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi;

d) «principio attivo esistente», una sostanza presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi;

e) «principio attivo nuovo», una sostanza non presente sul mercato alla data del 14 maggio 2000 come principio attivo di un biocida a fini diversi dall'attività di ricerca e sviluppo scientifica o orientata ai prodotti e ai processi;

f) «sostanza che desta preoccupazione», qualsiasi sostanza, diversa dal principio attivo, che possiede un'intrinseca capacità di provocare effetti negativi, immediatamente o a distanza di tempo, sull'uomo, in particolare sui gruppi vulnerabili, sugli animali o sull'ambiente, e che è contenuta o prodotta in un biocida in concentrazione sufficiente a costituire un rischio di tale effetto.

Una siffatta sostanza potrebbe essere, a meno che esistano altri motivi di preoccupazione, in linea di massima:

- una sostanza classificata come pericolosa, o che soddisfa i criteri per essere classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE, e che è presente nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto può essere considerato pericoloso ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 1999/45/CE, o

- una sostanza classificata come pericolosa, o che soddisfa i criteri per essere classificata come pericolosa conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, e che è presente nel biocida in una concentrazione tale che il prodotto può essere considerato pericoloso ai sensi di tale regolamento,

- una sostanza che soddisfa i criteri per essere definita un inquinante organico persistente (POP) ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004, o che soddisfa i criteri per essere definita persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006;

g) «organismo nocivo», un organismo indesiderato, inclusi gli agenti patogeni, che ha un effetto indesiderato o dannoso per l'uomo, per le sue attività o per i prodotti che impiega o produce, nonché per gli animali o per l'ambiente;

h) «residuo», una sostanza presente in o su prodotti di origine vegetale o animale, risorse idriche, acqua potabile, alimenti, mangimi o altrove nell'ambiente e derivanti dall'uso di un biocida, compresi i metaboliti di tale sostanza e i prodotti risultanti dalla loro degradazione o reazione;

i) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura, nel corso di un'attività commerciale, di un biocida o di un articolo trattato per la distribuzione o l'uso, a titolo oneroso o gratuito;

j) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione sul mercato di un biocida o di un articolo trattato;

k) «uso», qualsiasi operazione effettuata con un biocida, comprese la conservazione, la manipolazione, la miscelazione e l'applicazione, escluse le operazioni compiute al fine di esportare il biocida o l'articolo trattato al di fuori dell'Unione;

l) «articolo trattato», qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi;

m) «autorizzazione nazionale», atto amministrativo mediante il quale l'autorità competente di uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida o di una famiglia di biocidi nel suo territorio o in una parte di esso;

n) «autorizzazione dell'Unione», atto amministrativo mediante il quale la Commissione autorizza la messa a disposizione sul mercato e l'uso di un biocida o di una famiglia di biocidi nel territorio

dell'Unione o in una parte di esso;

o) «autorizzazione», autorizzazione nazionale, autorizzazione dell'Unione o autorizzazione in conformità dell'articolo 26;

p) «titolare dell'autorizzazione», la persona stabilita nell'Unione che è responsabile dell'immissione sul mercato del biocida in un determinato Stato membro o nell'Unione e indicata nell'autorizzazione;

q) «tipo di prodotto», uno dei tipi di prodotto di cui all'allegato V;

r) «biocida singolo», biocida che non presenta variazioni intenzionali per quanto riguarda la percentuale di principi attivi o di sostanze non attive che contiene;

s) «famiglia di biocidi», gruppo di biocidi che hanno:

i) usi simili,

ii) i medesimi principi attivi,

iii) una composizione simile con variazioni specificate, e

iv) simili livelli di rischio e di efficacia;

t) «lettera di accesso», documento originale, firmato dal proprietario dei dati o dal suo rappresentante, in base al quale tali dati possono essere utilizzati a vantaggio di terzi dalle autorità competenti, dall'Agenzia o dalla Commissione ai fini del presente regolamento;

u) «alimenti» e «mangimi», alimento quale definito nell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 e «mangime» quale definito dall'articolo 3, paragrafo 4, del medesimo regolamento;

v) (lettera soppressa).

w) «equivalenza tecnica», similarità, in termini di composizione chimica e profilo di pericolosità, di una sostanza prodotta sia da una fonte diversa dalla fonte di riferimento, sia dalla stessa fonte di riferimento ma in seguito a una modifica del processo e/o del luogo di fabbricazione, rispetto alla sostanza prodotta dalla fonte di riferimento nei cui riguardi è stata condotta la valutazione dei rischi iniziale, quale definita all'articolo 54;

x) «Agenzia», l'Agenzia europea per le sostanze chimiche istituita dal regolamento (CE) n. 1907/2006;

y) «annuncio pubblicitario», forma di promozione della vendita o dell'uso di biocidi, tramite la stampa, mezzi elettronici di comunicazione o altri mezzi di comunicazione;

z) «nanomateriale», un principio attivo o una sostanza non attiva, naturale o fabbricato, contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.

I fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm sono considerati nanomateriali.

Ai fini della presente definizione, si intendono per «particella», «agglomerato» e «aggregato»:

- «particella», una parte minuscola di materia con limiti fisici definiti,

- «agglomerato», un insieme di particelle o aggregati con legami deboli in cui la superficie esterna risultante è simile alla somma delle superfici dei singoli componenti,

- «aggregato», una particella composta da particelle fuse o fortemente legate fra loro;

aa) «modifica amministrativa», la modifica di un'autorizzazione esistente, di carattere puramente amministrativo, che non comporta alcun cambiamento delle proprietà o dell'efficacia del biocida o della famiglia di biocidi;

ab) «modifica minore», la modifica di un'autorizzazione esistente, che non è di carattere puramente amministrativo e che richiede solo una nuova valutazione limitata delle proprietà o dell'efficacia del biocida o della famiglia di biocidi;

ac) «modifica maggiore», la modifica di un'autorizzazione esistente, che non è né una modifica amministrativa, né una modifica minore;

ad) «gruppi vulnerabili», persone che necessitano di un'attenzione particolare in sede di valutazione degli effetti acuti o cronici dei biocidi sulla salute. Tale categoria comprende donne incinte e in allattamento, nati, neonati e bambini, anziani, lavoratori e residenti qualora siano fortemente

esposti ai biocidi sul lungo periodo;

ae) «piccole e medie imprese» o «PMI», le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese .

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1907/2006 per i seguenti termini:

- a) «sostanza»;
- b) «miscela»;
- c) «articolo»;
- d) «attività di ricerca e sviluppo orientata ai prodotti e ai processi»;
- e) «ricerca scientifica e sviluppo».

3. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, se una sostanza sia un nanomateriale, con particolare riguardo alla raccomandazione 2011/696/UE della Commissione, del 18 ottobre 2011, sulla definizione di nanomateriale , e se un prodotto specifico o un gruppo di prodotti sia o meno un biocida o un articolo trattato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 82, paragrafo 3.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 83 per adeguare la definizione di nanomateriale di cui al paragrafo 1, lettera z), del presente articolo, alla luce del progresso tecnico e scientifico e tenendo conto della raccomandazione 2011/696/UE.”.

Il regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1107 recante “Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 novembre 2009, n. L 309.

Nota all'art. 18, comma 1:

L'articolo 100 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.” così dispone:

“Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonché ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione. Al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) è

sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonché delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui al secondo periodo.

4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500.

5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:

a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1,

lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:

- a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
- b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.

8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.

10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.

10 *bis*. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» è sostituita dalla seguente: «diportisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento».

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 394 - *Disposizioni per la promozione, diffusione e ricerche di tecniche per l'agricoltura di precisione ed uso sostenibile delle risorse in agricoltura*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Catanzaro, Dipasquale, Cafeo, Arancio, Sammartino. Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) l'8 novembre 2018. Abbinato al disegno di legge n. 533 nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020 e adottato quale testo base.

Disegno di legge n. 533 - *Azioni a difesa della salute, dell'ecosistema della biodiversità e della qualità dei prodotti agricoli siciliani*. Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Palmeri, Campo, Cancelleri, Cappello, Ciancio, De Luca, Di Caro, Di Paola, Foti, Mangiacavallo, Maran, Pagana, Pasqua, Schillaci, Siragusa, Sunseri, Tancredi, Trizzino, Zafarana, Zito. Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 2 maggio 2019. Abbinato al disegno di legge n. 394 nella seduta n. 145 del 7 luglio 2020.

- Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 133 del 13 maggio 2020, n. 134 del 20 maggio 2020, n. 135 del 26 maggio 2020, n. 136 del 27 maggio 2020, n. 137 del 4 giugno 2020, n. 138 del 9 giugno 2020, n. 141 del 23 giugno 2020, n. 144 dell'1 luglio 2020, n. 145 del 7 luglio 2020, n. 149 del 4 agosto 2020, n. 150 del 15 settembre 2020, n. 152 del 22 settembre 2020, n. 153 del 23 settembre 2020, n. 154 del 6 ottobre 2020, n. 159 del 3 novembre 2020, n. 161 del 24 novembre 2020, n. 191 del 23 giugno 2021.

- Richiesto parere alle Commissioni 'Bilancio' (II), 'Ambiente e territorio' (IV) e alla 'Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 161 del 24 novembre 2020.

- Parere reso dalla 'Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 116 del 18 gennaio 2021.

- Parere reso dalla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 240 del 20 gennaio 2021.

- Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 258 del 16 giugno 2021.

- Esitato per l'Aula nella seduta n. 191 del 23 giugno 2021.

Relatore: Foti.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 277 del 12 luglio 2021 e n. 280 del 21 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 280 del 21 luglio 2021.

(2021.31.1710)003

LEGGE 3 agosto 2021, n. 22.

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.a.

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17

1. Alla legge regionale 21 luglio 2021, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 le parole "30 luglio 2021" sono sostituite dalle parole "31 agosto 2021";

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione."

Art. 2.

Azioni per il passaggio della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento

1. Allo scopo di consentire il passaggio ad una gestione ordinaria ed efficace del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di Agrigento, scongiurando così il verificarsi di soluzioni di continuità e pregiudizi per l'igiene e l'ordine pubblico, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2021, ad una erogazione straordinaria pro-quota ai comuni partecipanti all'Azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda Idrica Comuni Agrigentini", per un importo complessivo non superiore a 10.000 migliaia di euro.

COPIA
NOI

2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate ai comuni facenti parte dell'A.I.C.A. in rapporto alla popolazione residente e sono rendicontate e recuperate in cinque anni, sulla base di un dettagliato piano finanziario di rimborso annuale approvato dal consiglio comunale.

3. In caso di omesso versamento delle rate annuali, le stesse sono recuperate nei confronti dei singoli comuni debitori con le modalità di cui al comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 10.000 migliaia di euro cui si provvede, per l'esercizio finanziario medesimo, quanto a 5.000 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e, quanto a 5.000 migliaia di euro, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, programma 3, capitolo 215740.

Art. 3.

Interventi in favore del personale di Sicilia Digitale S.p.A.

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento della funzione pubblica e del personale – è autorizzato, a titolo di anticipazione, ad erogare al personale in servizio presso Sicilia Digitale S.p.A. le retribuzioni arretrate relative all'anno 2021 e quelle che andranno a maturare sino alla fine del corrente esercizio finanziario per un importo complessivo non superiore a euro 3.272.753,75, di cui euro 2.812.153,58 per stipendi del personale di euro 460.600,17 per oneri sociali, al fine di non pregiudicare i servizi di pubblica utilità erogati dalla predetta Società, da restituire entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2021.

2. Per assicurare gli equilibri di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 agli oneri per le registrazioni contabili di cui al comma 1 si fa fronte quanto ad euro 180.000,00 con le disponibilità della Missione 1, Programma 1, capitolo 109306, quanto ad euro 2.615.188,00 con le disponibilità della Missione 1, Programma 8, capitolo 212514 per euro 2.048.674,00 e capitolo 132329 per euro 566.514,00 e quanto ad euro 477.565,75 con le disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215205.

Capo II

Disposizioni varie

Art. 4.

Interventi a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione

1. L'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad attivare le procedure per avviare un progetto integrato di sviluppo e valorizzazione del patrimonio culturale che includa l'acquisizione al patrimonio regionale della Torre Ventimiglia sita nel territorio del comune di Montelepre. Resta salvo il possesso della Torre Ventimiglia in capo al comune di Montelepre per lo svolgimento delle iniziative di carattere culturale e per quelle esclusivamente connesse ad una pubblica fruizione. La relativa spesa è determinata in 1.500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai pro-

grammi della politica unitaria di coesione.

2. Al fine di garantire l'adeguata ricettività turistica del patrimonio pubblico sito ad alta quota sull'Etna, per consentire la ristrutturazione del Grande Albergo dell'Etna di proprietà della Regione, sito nel comune di Ragalna è destinata la spesa di 1.300 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

3. Al fine di consentire l'ampliamento del pronto soccorso e realizzare il nuovo servizio di presidio ospedaliero dell'Ospedale Fatebenefratelli di Palermo, anche alla luce dell'emergenza Covid-19, è destinata la spesa di 2.100 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione.

4. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

Art. 5.

Albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni si applicano anche ai soggetti inseriti nell'albo del personale delle società in liquidazione di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni.

Art. 6.

Inconferibilità di incarichi

1. Non può essere nominato amministratore o ricevere incarichi di direzione o gestione in enti, istituzioni, aziende pubbliche regionali nonché in società a totale o parziale partecipazione regionale chi, avendo ricoperto in precedenza gli stessi o analoghi incarichi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

2. Le nomine effettuate e gli incarichi attribuiti in difformità dalle disposizioni di cui al presente articolo decadono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Disposizioni in favore del personale di Servizi Ausiliari Sicilia impegnato in attività connesse all'emergenza sanitaria da Covid-19

1. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 trovano applicazione anche nei confronti del personale dipendente della società Servizi ausiliari Sicilia s.c.p.a. impegnato in servizi sanitari ausiliari presso le aziende sanitarie in attività afferenti a pazienti Covid, nel limite del pagamento dell'importo *una tantum* di 1.000,00 euro.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati nell'importo massimo di 300 migliaia di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 9 del medesimo articolo 5 della legge regionale n. 9/2020.

Art. 8.

Disposizioni in materia di pubblicazione dei bilanci di enti pubblici

1. Al fine di garantire ai cittadini il pieno accesso alle informazioni economico-finanziarie, la Regione, gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, gli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché gli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, fermi restando gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni, pubblicano ogni anno il proprio bilancio sul proprio sito *web* istituzionale.

2. La Regione può procedere, altresì, alla pubblicazione per estratto del proprio bilancio su un periodico (mensile, quindicinale, settimanale o *free press*) e su un quotidiano regionali pubblicati con continuità da almeno dieci anni e che abbiano redazione centrale e stampa in Sicilia e diffusione nelle edicole della maggioranza delle province siciliane. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della Missione 20, programma 1, capitolo 215704 (accantonamento 1001).

3. Gli enti, gli istituti e le aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima possono provvedere alla pubblicazione di cui al comma 2 nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

4. La permanenza della pubblicazione dei bilanci sul sito istituzionale delle amministrazioni di cui al comma 1 deve essere assicurata anche mediante la realizzazione di *dataset* che consenta la consultabilità agli utenti in modalità "*machine readable*" oltre i termini di efficacia dei documenti contabili.

5. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica e dell'Assessore regionale per l'economia sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 9.

Norme in materia di personale in quiescenza

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale della funzione pubblica, è autorizzato a confermare i provvedimenti di cancellazione dai ruoli dei dipendenti dell'amministrazione regionale collocati in quiescenza nell'anno 2020 in applicazione dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 505 migliaia di euro per l'esercizio 2021, 381 migliaia di euro per l'esercizio 2022, 288 migliaia di euro per l'esercizio 2023, 123 migliaia di euro per l'esercizio 2024 e in euro 4.728,00 per l'esercizio 2025, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9.

3. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma della validità della cancellazione dai ruoli dei dipendenti già in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in vigore del comma 2

dell'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, nei soli casi in cui l'eventuale riammissione in servizio comporti una prestazione lavorativa non superiore a 70 giorni e comunque di una brevità temporale tale da non giustificare per la sua tenuità alcun interesse pubblico attuale e concreto per l'amministrazione stessa.

4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, quantificati in euro 1.030.357,50 per l'anno 2021, il Fondo pensioni è autorizzato ad utilizzare gli avanzi di amministrazione determinatisi dai maggiori trasferimenti effettuati dall'amministrazione regionale a valere sulla Missione 1, programma 10, capitolo 108007.

Art. 10.

*Fruizione alloggi di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52
e alla legge 27 dicembre 1983, n. 730*

1. Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 si interpreta nel senso che gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, sono fruiti dagli assegnatari, anche se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nella misura massima prevista dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni.

Art. 11.

Disposizioni in materia di direttore amministrativo delle aziende sanitarie

1. All'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Per accedere all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa i candidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche, avere un'età inferiore a sessantacinque anni e un'adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, strutture di media o grande dimensione.”.

Art. 12.

Norme in materia di personale precario degli enti locali

1. Dopo il comma 19 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è aggiunto il seguente:

“19 bis. I soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti

alla stabilizzazione presso l'ente locale di appartenenza, possono esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L'accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell'indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20.”.

2. Al comma 20 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni le parole “al comma 19” sono sostituite dalle parole “ai commi 19 e 19 bis”.

Art. 13.

Norme per il settore dello spettacolo

1. In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19, per sostenere l'attività di enti pubblici e privati, associazioni, sale cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2021, è stanziata la somma di 600 migliaia di euro al fine di estendere ai soggetti aventi solo sede operativa nel territorio della Regione i benefici previsti dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni (Missione 14, Programma 1, capitolo 219222).

3. All'articolo 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le parole “è destinata” sono aggiunte le parole “ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge”.

Art. 14.

Rifinanziamento autorizzazione di spesa

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 111 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 – Allegato 1, Parte A, Missione 16, programma 1, capitolo 146518, è incrementata, per l'esercizio finanziario 2021, di 800 migliaia di euro.

2. Agli oneri discendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2021, della Missione 20, programma 1, capitolo 215704 (accantonamento 1001).

Art. 15.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 agosto 2021.



MUSUMECI

<i>Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica</i>	ZAMBUTO
<i>Assessore regionale per l'economia</i>	ARMAO
<i>Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità</i>	BAGLIERI
<i>Assessore regionale per la salute</i>	RAZZA
<i>Assessore regionale per il territorio e l'ambiente</i>	CORDARO
<i>Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo</i>	MESSINA

COPIA TRATTA DAL SITO
NON VALIDA PER LA CC

TABELLA A - ENTRATA

Titolo	Tipologia	AMMNE categoria	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZAMENTI legislazione vigente			VARIAZIONI in diminuzione			VARIAZIONI in aumento			RISULTANTE			NOMENCLATORE LR 6-2021	
						2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	CASSA	Art
3	500	2	7	3	N.L.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	2 - 3
					RECUPERO IN CINQUE ANNI DELLE SOMME EROGATE AI COMUNI PARTECIPANTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "A.I.C.A. - AZIENDA COMUNALE DI S. GIUSEPPE" SOSTITUIZIONE DELLE EROGAZIONI PER CONTO DI SICILIA DIGITALE S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE RELATIVE ONERI DELL'ANNO 2021 AL FINE DI NON PREGIUDICARE I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DA RESTITUIRE ENTRO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1
					TOTALI ENTRATA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.753,75		

Visto: MUSUMECI

TABELLA B - SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI legislazione vigente				VARIAZIONI In diminuzione				VARIAZIONI In aumento				RISULTANTE			NOMENCLATORE		
							2021	2022	2023	CASSA	2021	2022	2023	CASSA	2021	2022	2023	CASSA	Art	Comma				
99	1	7	2	N.L. 111208	1	EROGAZIONI PER CONTO DI SICILIA DIGITALE S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DELL'ANNO 2021 AL FINE DI NON PREGIUDICARE I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA SALUTE DELLA CHIUSURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.153,58	0,00	0,00	2.812.153,58	3	1					
99	1	7	2	N.L. 111209	1	EROGAZIONI PER CONTO DI SICILIA DIGITALE S.P.A. PER IL PAGAMENTO DEI PREMI DELLE RETRIBUZIONI DELL'ANNO 2021 AL FINE DI NON PREGIUDICARE I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' DA RESTITUIRE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.600,17	0,00	0,00	460.600,17	3	1					
1	1	7	2	109506	1	COMPENSI PER COMPONENTI DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 8 BIS DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	400.000,00	3	2				
1	8	1	4	5	212514	1	SPESA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE	14.387.288,65	14.202.000,00	14.202.000,00	14.387.288,65	-2.048.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338.614,65	14.202.000,00	3	2			
1	8	1	4	5	132329	1	SPESA UTILIZZO BENI DI TERZI.	800.000,00	800.000,00	800.000,00	14.387.288,65	-566.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.486,00	800.000,00	3	2			
20	3	1	4	2	215505	1	OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VALERE SULLE DISPONIBILITA' NON UTILIZZATE DEI SOCCOCONTI DI TESORERIA UNICA E RESTITUTE CON VERSAMENTO	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	14.387.288,65	-477.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.434,25	1.000.000,00	3	2			
1	8	1	2	N.L. 111711	1	SOVME PER GARANTIRE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO A SEGUITO DELL'EROGAZIONE PER CONTO DI SICILIA DIGITALE S.P.A. PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEI BENI DI TERZI DELL'ANNO 2021 AL FINE DI NON PREGIUDICARE I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' PER LA SALUTE DELLA CHIUSURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.272.753,75	0,00	0,00	3.272.753,75	3	1		
20	3	1	4	2	215771	1	ACCORDI STATO REGIONE DI ACCORDO ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 DICEMBRE 2019 PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE	22.524.069,60	0,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524.069,60	0,00	0,00	7.524.069,60	15	1	
20	3	2	4	2	613950	1	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SICILIA 2014-2020. COMPENSIVO DELLA QUOTA REGIONALE PER LA GESTIONE DELL'AMMINISTRAZIONE AL SENSO DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 23 GIUGNO 2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	7.800.228,80	104.218.352,44	117.418.967,34	7.800.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800.228,80	104.218.352,44	117.418.967,34	7.800.228,80	15	1		
16	1	1	10	2	146516	1	SPESA PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI, CANONI DEI TERRENI, DEI VIVI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE (EX CAP. 14692) A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PARTICIPANTI ALL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI"	0,00	40.223,70	221.055,60	180.385,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	40.223,70	221.055,60	980.385,99	14	1
18	1	1	7	3	N.L. 191535	1	FOTOGRAFIA ANIMATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONSORTILE "A.I.C.A. - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	2	1	
20	3	1	4	2	215785	1	FUGRISCUITA DEL PERSONALE A.S.U. INSERITO NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA L, DELLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2014	10.000.000,00	26.360.876,68	43.747.106,01	10.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	26.360.876,68	43.747.106,01	5.000.000,00	2	4	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMM.NE	CAPITOLO	DESCRIZIONE	STANZIAMENTI legislazione vigente				VARIAZIONI in diminuzione				VARIAZIONI in aumento				RISULTANTE				NOMENCLATORE		
						2021	2022	2023	CASSA	2021	2022	2023	CASSA	2021	2022	2023	CASSA	2021	2022	2023	CASSA		Art	Comma
20	3	1	4	2	215740	1	FONDO RISCHI CONTENZIOSO	87.759.945,14	90.000.000,00	90.000.000,00	87.759.945,14	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.759.945,14	90.000.000,00	90.000.000,00	82.759.945,14	2	4
1	3	1	4	2	N.L.	1	SPESA LEGALE PUBBLICAZIONE, REPERTORI DEL BILANCIO DELLA REGIONE SU UN PERIODICO E SU UN QUOTIDIANO REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	82.759.945,14	90.000.000,00	90.000.000,00	82.759.945,14	2	4
1	3	1	4	2	212986	1	PUBBLICITÀ PER PERIODICI E QUOTIDIANI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	8	2
20	3	1	4	2	215704	1	FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVIDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO - SPESE PER LA CANCELLAZIONE (ACCANTONAMENTO 1001)	7.975.546,20	16.120.712,34	33.793.422,84	7.975.546,20	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	7.075.546,20	16.120.712,34	33.793.422,84	7.075.546,20	14	2
1	10	1	7	2	N.L.	1	SOMME PER LA CONFERMA DEI RUOLI DEI DIPENDENTI REGIONALI COLLOCATI IN QUIESCENZA NELL'ANNO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	381.000,00	288.000,00	505.000,00	9	2
1	10	1	7	2	109709	1	IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGGE 28 GENNAIO 2017, IL MINISTERO HA MODIFICATO I CRITERI CON	64.231.997,16	62.000.000,00	60.000.000,00	35.209.936,16	-403.000,00	-302.600,00	-209.600,00	-403.000,00	0,00	0,00	0,00	63.828.997,16	61.697.400,00	59.790.400,00	34.806.936,16	9	2
1	10	1	7	2	190001	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DA EROGARE AL PERSONALE A TEMPO	311.129.421,44	305.129.421,44	295.129.421,44	148.925.729,97	-102.000,00	-76.400,00	-76.400,00	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	311.027.421,44	305.051.021,44	295.051.021,44	148.823.729,97	9	2
5	2	1	13	2	N.L.	1	QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA INDETERMINATA, CON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	13	1
5	2	1	13	2	473753	1	PERSONALE A TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	13	1	
14	1	61	4	3	219222	1	COMPENSAZIONI DERIVANTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE REGIONALE 9/2020 CONCERNENTE AGEVOLAZIONI PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE	1.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.700.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.100.000,00	13	2
						TOTALI SPESE		-30.277.753,75	-288.000,00	-15.277.753,75	33.550.507,50	381.000,00	288.000,00	18.550.507,50										

Visto: MUSUMECI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, lett. a):

L'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, recante "Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Termine per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime.

1. Atteso il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i soggetti pubblici e privati che non abbiano presentato richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 24 e successive modificazioni possono presentare la stessa entro il *31 agosto 2021*."

Nota all'art. 2, comma 3:

Il comma 24 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Art. 7

Disposizioni in materia di autonomie locali.

24. Per i crediti non riscossi nei confronti degli enti locali, a qualsiasi titolo, la Regione procede alla riduzione dei trasferimenti ordinari. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono definiti annualmente i termini delle riduzioni di cui al presente comma."

Nota all'art. 2, comma 4:

L'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale." così dispone:

" Norme in materia di stabilizzazione e fuoriuscita personale ASU.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 292 a 296 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere stabilizzati dagli enti utilizzatori a tempo indeterminato anche con contratti di lavoro a tempo parziale, secondo i parametri contrattuali minimi previsti dalla legge e dal CCNL di riferimento. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale del lavoro dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede all'assegnazione dei soggetti di cui al comma 1 che svolgono attività socialmente utili in virtù di protocolli o convenzioni.

3. I soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 possono optare, in alternativa alla partecipazione alle attività socialmente utili per il triennio 2021-2023, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità onnicomprensiva d'importo corrispondente a cinque anni dell'assegno di utilizzazione in ASU. La suddetta indennità è erogata per un periodo non superiore agli anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità e per un massimo di cinque anni, ed è corrisposta in rate annuali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative provvede ad effettuare una ricognizione del personale presenti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

4. I soggetti che abbiano optato per la fuoriuscita dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, che non abbiano percepito l'indennità all'uopo prevista, possono a domanda, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere di essere riammessi nel citato elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014.

5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, è prorogato al 31 ottobre 2021.

6. Per le assunzioni di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, è riconosciuto su base annua un contributo per ciascun soggetto stabilizzato, parametrato all'importo dell'assegno di utilizzazione in ASU corrisposto alla data di assunzione, maggiorato per tenere conto del maggior costo sostenuto per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto a tempo parziale, entro il limite dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 7.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021 e la spesa annua di euro 54.159.248,56 per ciascuno degli esercizi finanziari 2022 e 2023 (Missione 20, Programma 3), comprensiva delle somme occorrenti per l'eventuale prosecuzione delle attività socialmente utili dei medesimi soggetti di cui al comma 1, disposta nel rispetto della normativa vigente, nonché di quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 10, da iscrivere in un apposito Fondo del dipartimento del bilancio e tesoro. Agli oneri di cui al presente comma per la quota parte di 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 si provvede mediante riduzione dei trasferimenti di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301). A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

8. Per l'anno 2021, la quota parte del contributo di cui al comma 6 parametrato all'assegno di utilizzazione in ASU è assicurata a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

9. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

10. Al fine di favorire la piena efficacia dell'impianto regolatorio di cui al comma 1, è altresì incentivata la fuoriuscita dei soggetti attualmente impegnati in attività socialmente utili che hanno maturato i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale per il pensionamento. Per tale finalità,

il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad erogare, a domanda, la differenza tra quanto erogato dall'INPS a titolo di assegno sociale e quanto previsto dall'assegno di sussidio per A.S.U. sino alla maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per l'accesso al trattamento di quiescenza.

11. Gli enti che abbiano già provveduto alla trasformazione dei contratti dei soggetti già impegnati in attività socialmente utili sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione.”.

Note all'art. 5, comma 1:

L'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.” così dispone:

“ Disposizioni in materia di personale.

1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.”.

L'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 recante “Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.” così dispone:

“Società partecipate.

1. È istituito presso l'Ufficio speciale delle società in liquidazione l'albo dei dipendenti delle medesime società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale.

2. Nel suddetto albo devono essere iscritti tutti i dipendenti attualmente in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le società in liquidazione, assunti prima del 31 dicembre 2009 (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28

dello Statuto).

3. Saranno esclusi dall'albo i dipendenti non in possesso dei superiori requisiti soggettivi, nonché quelli assunti in violazione alle vigenti disposizioni regionali e statali in materia di reclutamento di personale e divieti di assunzioni.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, con esclusione delle società affidatarie di servizi pubblici che operano in regime di concessione regolata dalla normativa nazionale per sopperire ai propri fabbisogni di personale, non possono procedere a nuove assunzioni se non attingendo all'albo del personale di cui al comma 1 nel rispetto dell'analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 6, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni. L'articolo 62 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è abrogato.

5. Ai fini di cui al comma 4, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, trasmettono all'Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un'integrazione al piano previsto dall'articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 con la individuazione del numero dei soggetti inserito nell'albo di cui al comma 1 che, in base ai rispettivi fabbisogni e nei limiti finanziari previsti nei propri bilanci, intendono assumere. La predisposizione dei predetti piani deve essere effettuata nel rispetto dei limiti e dei vincoli finanziari previsti dalla vigente legislazione.

6. Al personale assunto sarà riconosciuto il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo applicato, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

7. Al personale di cui al comma 1, in servizio alla data di cui al comma 2, non assegnato o trasferito ad altre società con le modalità di cui al comma 5, si applicano le procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8. Restano ferme le disposizioni normative in materia di limitazione e riduzione dei trattamenti giuridici ed economici del personale di tutte le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, nonché le direttive a tal uopo in precedenza adottate dalla Giunta regionale di governo con propria deliberazione nell'ambito delle misure di cosiddetta spending review, ed i limiti imposti dall'articolo 31 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6. Resta, altresì, fermo il divieto assoluto di riconoscere qualunque eventuale differenza tra il maturato economico, a qualunque titolo, in godimento del suddetto personale e il trattamento economico spettante al personale regionale.

9. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi di amministrazione delle società che non hanno già provveduto a quanto previsto dal comma 8, adottano, a pena di decadenza, le necessarie iniziative ed atti per l'eliminazione dei trattamenti difformi ed illegittimi con contestuale recupero degli indebiti.

10. È consentita per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche, l'attivazione delle procedure di mobilità volontaria fra le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione siciliana nel rispetto del piano dei servizi e del personale di cui all'articolo 23, comma 2, della legge

regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

Nota all'art. 7, commi 1 e 2:

I commi 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così rispettivamente dispongono:

“Art. 5

Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari.

8. Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia Covid-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un riconoscimento economico - per il periodo che decorre dall'1 marzo 2020 e fino al termine dello stato d'emergenza sanitaria - agli operatori che sono stati coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza Covid del S.S.R. e di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza Covid. La misura è riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati, in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza Covid-19. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse nazionali per la emergenza Covid-19, e con le risorse extraregionali liberate, previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia.”.

Nota all'art. 8, comma 1:

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 5 aprile 2013, n. 80.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.” così dispone:

“Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;

b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;

c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;

d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

7 bis. (comma abrogato).

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

10 bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10 ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

- 4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
 - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
 - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
 - 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
- c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10 *quater*. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1-*quater* e 1-*quinqies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10 *quinqies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10-*ter* e 10-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10 *sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma 10-*bis*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10 *septies*. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10-*sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019. (99)

10 *octies*. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10 *novies*. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-*octies* possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-*quinqies*, del decreto-

legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
- b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:
 - 1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
 - 2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
 - 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
 - 4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
 - 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
 - 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
 - 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;
- c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10 *decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 10-octies, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10 *undecies*. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.”.

Nota all'art. 9, comma 2:

L'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Disposizioni in materia di accesso al trattamento di quiescenza dei dipendenti regionali.

1. Per l'applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, nel rispetto delle previsioni del comma 6 del medesimo articolo 14, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di euro 4.081.000,00, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.

2. Ai dipendenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge n. 4/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019.

3. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 dopo le parole "legge regionale n. 9/2015" sono aggiunte le parole "e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale".

4. I dipendenti regionali che hanno presentato istanza di collocamento in quiescenza ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni sono posti in quiescenza al termine del periodo di maturazione degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e comunque non oltre il 31 maggio 2021. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 52, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9/2015 e successive modificazioni.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 5.141.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, da trasferire al Fondo di quiescenza del personale della Regione siciliana, in proporzione al numero effettivo di beneficiari.

6. Alle spese di cui al presente articolo si provvede per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 con riduzione di euro 2.961.000,00 della Missione 1, Programma 10, capitolo 108001 e di euro 6.261.000,00 della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001, da attuare con apposite variazioni di bilancio in concomitanza con la cancellazione dai ruoli dei dipendenti interessati."

Note all'art. 9, comma 3:

L'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale." così dispone:

"Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza.

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da

determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

9 bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in

scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro.”.

L'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.”, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 22 ottobre - 10 novembre 2020, n. 235, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dell'11 novembre 2020, n. 46, così disponeva:

“Disposizioni in materia di trattamento pensionistico dei dipendenti regionali.

1. Le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.

2. I dipendenti di cui all'articolo 52, comma 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei medesimi requisiti.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

Note all'art. 10, comma 1:

Il comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così dispone:

“Art. 21

Abrogazione e modifiche di norme. Disposizioni varie.

5. Gli alloggi statali, trasferiti in proprietà agli enti locali ai sensi dell'articolo, 1 comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modifiche ed integrazioni, già assegnati, in applicazione della legge 6 marzo 1976, n. 52 al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, possono continuare ad essere fruiti dagli assegnatari, se collocati a riposo, o qualora deceduti, dai familiari degli stessi, mediante la stipula di contratti di locazione i cui canoni sono determinati nel canone massimo previsto dal comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni.”.

Il comma 441 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” così dispone:

“Art. 1

441. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.”.

La legge 6 marzo 1976, n. 52, recante "Interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato." è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 marzo 1976, n. 75.

Il comma 6 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante "Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie." così dispone:

“Art. 22

Disposizioni relative ai lavori pubblici.

6. Il canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, determinato ai sensi della legge regionale 7 giugno 1994, n. 18, non può essere inferiore ad euro 52,00 e superiore a euro 208,00.”.

Nota all'art. 11, comma 1:

L'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Nomine aziende sanitarie.

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico possono procedere alle nomine di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, anche tra coloro che abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 3, comma 7, del suddetto decreto legislativo purché all'atto del superamento di detto limite svolgano funzioni di direttore generale, direttore amministrativo o dirigente sanitario e non oltre il limite di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come integrato dall'articolo 1 *quater* del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

1 bis. Per accedere all'elenco degli idonei alla direzione amministrativa i candidati dovranno essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma equipollente o equivalente in discipline giuridiche o economiche, avere un'età inferiore a sessantacinque anni e un'adeguata esperienza di direzione tecnica amministrativa almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie, sociosanitarie o in altri settori, caratterizzata da autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, strutture di media o grande dimensione.”.

Nota all'art. 12, commi 1 e 2:

L'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, recante "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario.", per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

"Disposizioni per la stabilizzazione del personale precario.

1. Al fine di realizzare il graduale superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nei limiti del proprio fabbisogno e delle disponibilità di organico, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, i comuni possono adottare le procedure previste dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, con priorità per le procedure di cui al comma 6, negli anni 2017 e 2018, aggiungendo, al limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3 *bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse previste dall'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni, in misura non superiore al loro ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, a condizione che siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione del valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le assunzioni secondo le procedure di cui al presente comma sono regolate con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche parziale, che, per singola unità lavorativa, in termini di costo complessivo annuo e di giornate lavorative nonché per gli aspetti connessi all'inquadramento giuridico ed economico, è uguale a quello relativo al contratto a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015.

2. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 1, il valore medio del triennio anteriore al 2016 delle risorse di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, per gli enti territoriali compresi nel territorio della Regione, può essere integrato a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive, appositamente individuate con legge regionale, che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento degli obiettivi regionali di finanza pubblica. A tal fine gli enti territoriali calcolano il complesso delle spese per il personale, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalla Regione.

3. Fino al termine del processo di superamento dell'utilizzo di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato secondo le modalità di cui al presente articolo, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni, fatte salve le disposizioni vigenti relative ai rapporti di lavoro a tempo determinato a supporto degli organi di indirizzo politico, a quelli connessi alla gestione di fondi comunitari e per le aziende del Servizio Sanitario Regionale. In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, qualora tra il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al presente articolo non siano presenti figure professionali necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi istituzionali, gli enti locali possono instaurare rapporti di lavoro flessibile, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione.

4. Per le finalità previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 è autorizzata

per gli anni 2017 e 2018 la proroga delle graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125/2013, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 296/2006, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì prorogate le graduatorie adottate in relazione ai processi di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24. Dall'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono attingere anche le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 marzo 2015 per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, dei lavoratori socialmente utili o del personale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 relativamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

5. In attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 e nelle more delle procedure di selezione tese alla stabilizzazione del rapporto di lavoro, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a prorogare sino al 30 giugno 2018 i contratti del personale sanitario di cui alla legge 9 ottobre 1970, n. 740.

6. Per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al comma 10, lettere a) e d), con le procedure richiamate dal presente articolo, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, è riconosciuto un contributo in misura pari a quanto previsto dal medesimo comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti. Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al presente comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti.

7. Per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni e di cui all'articolo 20 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio.

8. La mancata, ingiustificata, conclusione da parte dei comuni e degli enti di area vasta, entro il termine del 31 dicembre 2021, dei processi di stabilizzazione ai sensi del presente articolo, nella misura consentita dalle vigenti disposizioni, sussistendo i presupposti di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2022 comporta la riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune in misura pari alla spesa sostenuta dall'ente di cui al comma 18 per ciascun soggetto non stabilizzato assunto ai sensi del medesimo comma.

9. Il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 30, comma 3, e dall'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, per le finalità volte al superamento del precariato è prorogato al 31 dicembre 2019. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle Camere di Commercio. I commi 8 e 9 dell'articolo 27 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono soppressi.

10. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei

rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015, secondo le seguenti modalità:

- a) per i comuni si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché, per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015, mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune;
- b) per le Città metropolitane ed i liberi Consorzi comunali si provvede mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni. Per la quota complementare a carico degli enti utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 è autorizzata la spesa annua di 6.511 migliaia di euro per gli anni 2017 e 2018 da iscrivere in un apposito capitolo di spesa;
- c) per gli enti del settore sanitario la spesa per i servizi svolti in favore degli enti medesimi rimane a carico del Fondo sanitario;
- d) per gli altri enti utilizzatori si provvede mediante l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico degli enti stessi;
- d *bis*) per le unioni di comuni si provvede esclusivamente mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'articolo 30, comma 7, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni mentre la quota complementare rimane a carico delle stesse unioni.

11. La proroga del termine di cui al comma 9 si applica anche ai comuni in dissesto di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni e a quelli che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243 *bis* del medesimo decreto legislativo, tenuto conto che, per effetto della disposizione di cui alla lettera a) del comma 10, la spesa per le proroghe acquista carattere di neutralità per il bilancio dell'ente. La Regione garantisce la copertura del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere finanziario relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2014, fermo restando che eventuali maggiori oneri ricadono sulle assegnazioni annuali ai comuni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5/2014. Al fine di assicurare il carattere di neutralità per il bilancio, per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante riduzione del numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato, la Regione garantisce la copertura integrale del fabbisogno finanziario degli enti utilizzatori per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato, nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre dell'anno antecedente all'adozione del piano di riequilibrio finanziario.

12. Per le finalità di cui ai commi precedenti i Fondi di cui all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni sono rispettivamente determinati in misura pari a 181.900 migliaia di euro annui e 8.158 migliaia di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per le medesime finalità è autorizzata, per il triennio 2017-2019, la spesa di 27.425 migliaia di euro per la proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dall'Amministrazione regionale.

13. Al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle autonomie locali" sono soppresse e dopo le parole "31 dicembre 2013" è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori

appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati."

14. Il comma 7 *bis* dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

"7 *bis*. I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente."

15. All'articolo 49, comma 4, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale dotazione organica è annualmente ridotta per il triennio 2016-2018 del 40 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5, e per il triennio 2019-2021 del 100 per cento dei soggetti cessati dal servizio nell'anno precedente per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi 3 e 5."

16. A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono confermate le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, fatta eccezione per le procedure di stabilizzazione previste dal presente articolo.

17. La Regione adotta le iniziative necessarie per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso apposito ente regionale o società partecipata, per i soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9, che alla data del 31 dicembre 2018 risultino ancora titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e con gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con decreto del Ragioniere generale, previa delibera della Giunta regionale e previo parere obbligatorio della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

18. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato che prestano servizio presso gli enti in dissesto, gli enti deficitari con piano di riequilibrio già approvato dall'organo consiliare, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane alla data del 31 dicembre 2018, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, che ne facciano richiesta entro il 31 dicembre 2019 all'Amministrazione in cui prestano servizio e ai competenti dipartimenti regionali delle autonomie locali o del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative che ne attestano rispettivamente i costi relativi al trattamento economico fondamentale complessivo e agli oneri riflessi e l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 al 31 dicembre 2015, transitano in apposita area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso la Resais S.p.A.. (la Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio - 12 agosto 2020, n. 194, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 19 agosto 2020, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, che ha sostituito tale comma, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato).

18 *bis*. Entro 180 giorni dal termine di cui al comma 18 la Resais S.p.A. conclude le procedure per la presa in carico dei dipendenti transitati. (la Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio - 12 agosto

2020, n. 194, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 19 agosto 2020, n. 34, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, che ha aggiunto tale comma, nella parte in cui prevede il transito di soggetti titolari di contratto di lavoro a tempo determinato presso la Resais spa con contratto di lavoro a tempo indeterminato).

19. I soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con la Regione, con gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della stessa e gli enti del settore sanitario o con gli enti pubblici territoriali della Regione, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, possono optare, in alternativa alla stabilizzazione, per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva d'importo corrispondente a 5 anni della retribuzione già in godimento, da corrispondere in rate annuali. Resta in ogni caso esclusa l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Le misure di cui al presente comma sono riconosciute unicamente ai soggetti per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non è inferiore a dieci con decorrenza dalla data del 31 dicembre 2016.

19 bis. I soggetti di cui al comma 19, titolari di contratto di lavoro subordinato attualmente in servizio presso gli enti locali che godono dei trasferimenti a carico dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, dipartimento regionale delle autonomie locali, per i quali il numero di anni necessari al raggiungimento dei requisiti di pensionabilità non risulta inferiore a cinque anni computati alla data di entrata in vigore della presente legge e non siano stati soggetti alla stabilizzazione presso l'ente locale di appartenenza, possono esercitare l'opzione per la fuoriuscita a fronte della corresponsione di un'indennità omnicomprensiva di importo corrispondente a cinque anni della retribuzione già in godimento, calcolata in relazione agli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale, saltuario e transitorio. L'accertamento del possesso dei requisiti è condizione necessaria per consentire la corresponsione dell'indennità secondo le specifiche procedure indicate al comma 20.

20. I beneficiari delle misure di cui ai commi 19 e 19 bis sono autorizzati a negoziare il relativo credito, con l'applicazione di un tasso pari al TEGM trimestralmente rilevato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni di anticipazione e sconto, decurtato almeno del 30 per cento presso una banca di propria fiducia inserita in una long list pubblicata entro il 30 giugno 2017 sul sito internet della Regione a seguito di interpello (avviso/riciesta di manifestazione di interesse) da parte del Dipartimento regionale delle finanze e del credito da esperirsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione interviene nelle predette operazioni creditizie quale debitore ceduto e sostiene il costo finanziario della cessione attraverso il pagamento del credito ceduto e degli interessi in otto rate semestrali. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità attuative. L'autorizzazione ai beneficiari delle misure relative alla negoziazione del credito è subordinata ad apposita attività ricognitiva a carico dell'amministrazione regionale che, accertate evidenti condizioni di vantaggio nella determinazione del costo del credito, si sostituirà ai beneficiari stessi negoziando la suddetta misura direttamente con gli Istituti di credito individuati.

21. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 6, per i percorsi di stabilizzazione previsti dai commi 7 e 17 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché per le misure di fuoriuscita di cui ai commi 19 e 20 la spesa è quantificata in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038, da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro. Per le medesime finalità la quota

complementare di cui al comma 10, lettere a) e d), per unità di personale, è assicurata mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari. Per gli enti di cui al comma 10, lettera c), e quelli di cui alla lettera d) per i quali non sono previsti trasferimenti a carico del bilancio regionale, la convenzione con l'ente di cui al comma 18 definisce l'onere per il personale utilizzato, in misura corrispondente a quella sostenuta fino al 31 dicembre 2018 per unità di personale. Per le assunzioni effettuate prima dell'anno 2019 il contributo di cui al comma 6 per le prime annualità è erogato a valere sui Fondi di cui al comma 12 e per la quota complementare con le medesime modalità di cui al presente comma. Per le assunzioni effettuate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 18 la copertura finanziaria del relativo onere è assicurata con le medesime modalità di cui al presente comma. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale, sono operate le conseguenti variazioni di bilancio.

22. Sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

Note all'art. 13, comma 1:

L'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

Rifinanziamento leggi di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte A allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.
2. Gli interventi individuati nell'Allegato 1 - Parte B allegata alla presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, negli importi dalla stessa indicati.
3. Per le finalità di cui all'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (capitolo 473738) da destinare ad enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica.
4. Per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4 - Programma 2 - capitolo 373314), il Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 200 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508, ai quali, alla data del 31 dicembre 2015, sia stato revocato il finanziamento da parte dei liberi Consorzi comunali relativo alle retribuzioni del personale docente. Il trasferimento è destinato al finanziamento della spesa per il personale docente direttamente a carico degli istituti medesimi ed è effettuato in unica soluzione.”.

Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così dispone:

“Art. 16

Interventi in favore del turismo e dello spettacolo.

2. Per garantire la continuità delle attività di enti pubblici e privati, associazioni, sale

cinematografiche e teatrali, cooperative, fondazioni ed imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo, dei parchi tematici e acquatici e del settore pirotecnico, ad eccezione dei soggetti beneficiari della quota del FURS di cui al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni in via straordinaria per l'esercizio finanziario 2020, è istituito un fondo per la perdita di incassi al botteghino o per la riduzione dei ricavi al netto di contributi da enti pubblici, di importo pari a 5.000 migliaia di euro, da erogare con le modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, previo parere della competente Commissione legislativa.”.

Nota all'art. 13, comma 2:

L'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante “Legge di stabilità regionale 2020-2022.” così dispone:

“Agevolazioni in favore dei soggetti beneficiari delle misure di cui all'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91.

1. Al fine di favorire la ripresa post pandemica e sostenere l'insediamento di imprese giovanili in Sicilia, accrescendo l'efficacia della misura agevolativa introdotta dall'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e successive modifiche ed integrazioni, ai soggetti beneficiari degli incentivi ivi previsti è riconosciuto dall'anno 2020 ed entro il 31 dicembre 2022, a titolo di incentivo, un contributo, parametrato alle imposte di spettanza della Regione versate per ciascuno dei primi tre periodi di imposta decorrenti da quello di presentazione dell'istanza, a titolo di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di tassa automobilistica per gli automezzi di loro proprietà immatricolati in Sicilia strettamente necessari al ciclo di produzione di cui al programma di spesa ammesso al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni, o per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti, di imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo per l'acquisto di beni immobili connessi allo svolgimento dell'attività.

2. Il contributo è concesso nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis e successive modificazioni. Il contributo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

3. All'esercizio delle funzioni discendenti dall'applicazione del presente articolo provvede la Regione che può avvalersi, previa stipula con l'Agenzia delle Entrate di apposita convenzione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dei competenti organi statali ai sensi del comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 450 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022 (Missione 14, Programma 1).

4. I fondi necessari per le regolazioni contabili delle compensazioni del presente articolo sono posti ad esclusivo carico della Regione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro l'anno 2020, 1.700 migliaia di euro per l'anno 2021 e 2.000 migliaia di euro per l'anno 2022, che costituisce limite annuale (Missione 14, Programma 1).

5. Con regolamento da emanarsi ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 dello Statuto della Regione, previa intesa con l'Agenzia delle Entrate, sono determinati le condizioni, i limiti, le modalità di applicazione del contributo, le modalità di presentazione delle istanze, individuati gli uffici competenti a ricevere le istanze ed emanate le disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione del presente articolo.

6. A valere sui fondi di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 e successive modifiche ed integrazioni, confermati nella titolarità della Regione, ai sensi del comma 12 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, l'IRFIS, sulla base di una graduatoria regionale, finanzia i progetti imprenditoriali ammessi alla misura di cui all'articolo 1 del decreto legge n. 91/2017 convertito con modificazioni dalla legge n. 123/2017 e successive modifiche ed integrazioni ma rimasti esclusi dal finanziamento in ragione dell'esaurimento delle risorse disponibili, nei limiti della quota relativa al prestito.”.

Nota all'art. 13, comma 3:

L'articolo 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

1. Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata *ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge*, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina.”.

Nota all'art. 14, comma 1:

L'articolo 111 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.” così dispone:

“Rifinanziamento autorizzazioni di spesa.

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Pane A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, negli importi dallo stesso indicati.”.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 979 - *Procedure semplificate e regimi procedurali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP.*
Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore per le attività produttive (Turano) il 12 aprile 2021.
Trasmesso alla Commissione 'Attività produttive' (III) il 19 aprile 2021.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 179 del 20 aprile 2021, n. 180 del 27 aprile 2021, n. 181 del 4 maggio 2021, n. 182 dell'11 maggio 2021, n. 185 del 26 maggio 2021, n. 186 dell'8 giugno 2021, n. 193 del 13 luglio 2021.

Richiesto parere alle Commissioni 'Affari istituzionali' (I), 'Bilancio' (II), 'Ambiente e territorio' (IV) e alla 'Commissione per l'esame delle attività dell'Unione europea' nella seduta n. 186 dell'8 giugno 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 260 del 29 giugno 2021.

Parere reso dalla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) nella seduta n. 289 del 7 luglio 2021.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 193 del 13 luglio 2021.

Relatore: Ragusa.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 280 del 21 luglio 2021, n. 281 del 27 luglio 2021, n. 283 del 28 luglio 2021, n. 284 del 29 luglio 2021.

Disposizioni stralciate dalla Presidenza nella seduta n. 284 del 29 luglio 2021 dal ddl n. 979 (ddl n. 979/A Stralcio I).

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 283 del 28 luglio 2021 e n. 284 del 29 luglio 2021.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 284 del 29 luglio 2021.

(2021.31.1744)047

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 28 luglio 2021, n. 83.

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

- Visto** l'art. 32 della Costituzione;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "*il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni*", nonché "*nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale*";
- Visto** l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021 e, da ultimo, al 31 dicembre 2021;
- Vista** l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
- Visto** l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione*

- dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- Visti** i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
- Visto** il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che *“allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”*, sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il *“divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*;
- Visto** il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
- Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
- Viste** le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno

2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell'1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021, n. 39 del 12 aprile 2021, n. 40 del 13 aprile 2021, n. 41 del 14 aprile 2021, n. 42 del 15 aprile 2021, n. 43 del 16 aprile 2021, n. 44 del 17 aprile 2021, n. 45 del 19 aprile 2021, n. 46 del 22 aprile 2021, n. 47 del 26 aprile 2021, n. 48 del 27 aprile 2021, n. 49 del 28 aprile 2021, n. 50 del 30 aprile 2021, n.51 del 3 maggio 2021, n. 52 del 5 maggio 2021, n. 53 dell'8 maggio 2021, n. 54 del 10 maggio 2021, n. 55 del 12 maggio 2021, n. 56 del 13 maggio 2021, n. 57 del 14 maggio 2021, n. 58 del 18 maggio 2021, n. 59 del 20 maggio 2021, n. 60 del 21 maggio 2021, n. 61 del 25 maggio 2021, n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021, n. 65 del 31 maggio 2021, n. 66 dell'1 giugno 2021, n. 67 del 9 giugno 2021, n. 68 del 10 giugno 2021, n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021, n. 71 del 21 giugno 2021, n. 72 del 24 giugno 2021, n. 73 del 30 giugno 2021, n. 74 dell'1 luglio 2021, n. 75 del 7 luglio 2021, n. 76 del 12 luglio 2021, n. 77 del 14 luglio 2021, n. 78 del 16 luglio 2021, n. 79 del 20 luglio 2021, n. 80 del 21 luglio 2021, n. 81 del 23 luglio 2021 e n. 82 del 24 luglio 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste

le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

- Visto** l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
- Visto** il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,

pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»*”;

- Vista** la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante “*Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020*”;
- Visto** il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
- Vista** la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l’intera classe posta in isolamento;
- Visto** il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
- Visto** il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- Visto** il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
- Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a “*ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
- Visto** il decreto legge dell’1 aprile 2021 n. 44;
- Visto** il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;
- Visto** il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;
- Vista** le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;
- Visto** il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, lett. a;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato *“prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”*;

ORDINA

Articolo 1

(Proroga dell'efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 18 febbraio 2021, già prorogata con Ordinanza n. 51 del 3 maggio 2021)

1. Dalla pubblicazione della presente Ordinanza, fino al 30 settembre 2021 compreso, sono prorogate ed hanno efficacia le misure di cui alla Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del 18 febbraio 2021, già prorogate con l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 51 del 3 maggio 2021.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito *internet* istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 28 luglio 2021.

MUSUMECI

(2021.30.1692)102

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 6,90

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione